

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 313

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 dicembre 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI D 191/10

Roma, 27 DIC. 2010

Con Preside,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010.

*con: gi. rlt
/ /*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto regolatorio, il grado di concorrenzialità dei mercati e la marcata evoluzione delle esigenze della clientela verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.

Con riferimento al quadro regolamentare, l'elemento di novità in esame è rappresentato dalla Direttiva postale 2008/6/CE, che completa il processo di liberalizzazione del mercato, già avviato con le Direttive 97/67/CE e 2002/39/CE rispettivamente trasposte nell'ordinamento nazionale con i decreti legislativi 22 luglio 1999, n. 261 e 23 dicembre 2003, n. 384.

Il contesto normativo attuale comprende misure volte a garantire il servizio universale e la determinazione di limiti massimi per i servizi postali che gli Stati membri possono riservare al proprio fornitore del servizio universale.

Secondo quanto previsto dalle richiamate direttive, tali limiti *devono essere gradualmente e progressivamente abbassati* sino alla completa apertura del mercato alla concorrenza al di fine di creare un mercato unico dei servizi postali.

Il ruolo positivo svolto dai servizi postali quali servizi di interesse economico generale è stato sottolineato dallo Speciale Eurobarometro n. 219 dell'ottobre 2005, dove si indica che i predetti servizi costituiscono il servizio di interesse economico generale maggiormente apprezzato dagli utenti nell'Unione europea.

Nella misura in cui costituiscono uno strumento essenziale di comunicazione e di scambio di informazioni, i servizi postali svolgono pertanto un ruolo fondamentale di contributo agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione, consentendo, attraverso la rete postale, l'accesso universale a servizi locali essenziali.

Le misure adottate nel settore dei servizi postali *devono promuovere* nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale.

Nelle conclusioni relative alla revisione intermedia della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 ha ribadito l'importanza di completare il mercato interno come strumento per stimolare la crescita e creare nuovi e migliori posti di lavoro e il ruolo importante che servizi di interesse economico generale efficaci svolgono in un'economia dinamica e competitiva. Queste conclusioni sono applicabili ai servizi postali, quale strumento essenziale della comunicazione, del commercio e della coesione sociale e territoriale.

È stata inoltre messa in rilievo l'importanza sociale ed economica di servizi postali efficienti e la loro importanza nel quadro della strategia di Lisbona, indicando che le misure di riforma intraprese fino ad ora hanno consentito sviluppi positivi di rilievo nel settore postale, nonché un miglioramento della qualità, dell'efficienza e maggiore attenzione per gli utenti.

In considerazione degli sviluppi talvolta sensibilmente divergenti relativi agli obblighi del servizio universale negli Stati membri, la Commissione ha realizzato uno studio prospettico, in particolare sulla qualità del servizio universale fornito e sul suo futuro finanziamento, proponendo un ambito di applicazione e un finanziamento adeguato al servizio universale.

Nel settore postale si registrano pertanto negli ultimi anni una serie di spinte evolutive, quali la domanda e le maggiori esigenze degli utenti, modifiche organizzative, automazione ed introduzione di nuove tecnologie, passaggio a strumenti di comunicazione elettronici ed apertura del mercato. Per far fronte alla pressione concorrenziale, per soddisfare le nuove richieste degli utenti e per assicurarsi nuove fonti di finanziamento, i fornitori di servizi postali stanno diversificando la propria attività offrendo servizi di commercio elettronico o altri servizi della società dell'informazione.

I fornitori di servizi postali, in particolare i fornitori del servizio universale designati, sono



stimolati a migliorare la propria efficienza a seguito delle nuove sfide competitive (come il passaggio al digitale e le comunicazioni elettroniche), che differiscono dai servizi postali tradizionali.

L'attuale evoluzione regolamentare ha definitivamente fissato al 31 dicembre 2010 la completa liberalizzazione del mercato postale, assecondando le spinte evolutive che già da anni hanno contrassegnato il settore. Tale processo comporterà l'attivazione di importanti procedure quali l'affidamento del servizio universale, l'esigenza di una regolamentazione che segua le evoluzioni del mercato, unitamente ad un rafforzamento delle azioni di vigilanza.

Da ciò consegue l'essenzialità del compito di garantire l'applicazione delle regole della concorrenza, l'imparzialità delle decisioni dell'Autorità di settore nonché l'adeguamento delle disposizioni in materia postale al progresso tecnico e all'evoluzione del mercato nel cui ambito, a partire dal 2011, il livello di competizione risulterà massimo, con operatori nazionali ed internazionali che si contenderanno tutti i segmenti del mercato stesso.

Nello scorso mese di aprile è stata pertanto attivata una consultazione pubblica del mercato postale mediante pubblicazione – nel sito istituzionale dell'Amministrazione – di un questionario sulle tematiche emergenti del settore.

Il riscontro positivo all'iniziativa ha consentito la valutazione e l'analisi dei contributi forniti dai soggetti interpellati (Associazioni di consumatori, Organizzazioni sindacali, Associazioni rappresentative degli operatori del settore, dal Fornitore del servizio universale nonché da operatori licenziatari e/o autorizzati), che sono stati tenuti in debita considerazione nel corso della elaborazione dello schema di decreto legislativo di recepimento.

A seguito delle risultanze della predetta consultazione ed in linea con i principi ispiratori sopra illustrati, è stata emanata la legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), che in particolare all'art. 37 contiene i criteri di delega al Governo per l'attuazione della menzionata direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

Con la presente relazione si espongono sinteticamente le modifiche che verranno apportate al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384) con lo schema di provvedimento allegato, alla luce dei principi disposti nella direttiva 2008/6/CE e dei criteri di delega governativa contenuti all'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96 menzionati.

oooooooooooo

Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio

Il comma 1 dell'articolo novella le definizioni normative recate all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 261/99, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva che si traspone nonché con quelle già in vigore, e ne aggiunge di nuove, previste dalla direttiva. Le definizioni sulle quali si interviene sono le seguenti:

- b) "rete postale"
- c) "punti di accesso"
- d) "raccolta"
- f) "invio postale"
- h) "pubblicità diretta per corrispondenza"
- o) "fornitore del servizio universale"
- q) "autorizzazioni"
- u) "esigenze essenziali"

e sono aggiunte le seguenti:

- u-bis) "fornitore di un servizio postale"



- u-ter) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicità diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi "invii di posta massiva"
- u-quater) "Autorità nazionale di regolamentazione": l'organismo designato dallo Stato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "Autorità";
- u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria": servizi postali la cui tariffa è fissata per invii postali singoli.

Viene inoltre abrogata per esigenze di razionalizzazione del testo la lettera p) recante la definizione di "prestatore di un servizio postale".

oooooooooooo

Il comma 2, sostituisce l'articolo 2 del vigente decreto legislativo n. 261/99, che disciplina l'autorità nazionale di regolamentazione.

In attuazione del criterio di delega di cui all'art. 37, lett. h), l.n. 96/2010, viene istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.

Le funzioni dell'autorità sono attualmente affidate al Ministero dello sviluppo economico sulla base delle previsioni del decreto legislativo n. 261/99. La vigente collocazione ordinamentale dell'autorità nell'ambito della struttura ministeriale è attualmente oggetto di procedura di infrazione n. 2009/2149 per il mancato riconoscimento del carattere di indipendenza dell'autorità designata.

Con il dispositivo proposto, si intende fornire contributo ai fini della definizione della menzionata procedura di infrazione.

In particolare, si prevede che l'Agenzia sia soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale, sia dotata di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, ed operi in regime di trasparenza, economicità, indipendenza di giudizio e di valutazione.

In via generale, sono assegnate all'agenzia le seguenti funzioni:

- regolazione dei mercati postali;
- partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali;
- adozione di provvedimenti in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale, in materia di accesso alla rete postale pubblica, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
- svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;
- vigilanza - anche mediante gli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;
- analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.

L'Agenzia è dotata di potere sanzionatorio, in caso di violazione di norme di legge e di natura regolamentare. In particolare, in considerazione delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia in attuazione della direttiva, sono altresì previste sanzioni in caso di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.

Per garantire il funzionamento dell'autorità, sono trasferite all'Agenzia le funzioni sopra indicate, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali.

Per quanto concerne la dotazione organica, viene stabilito il trasferimento di personale dal Ministero dello sviluppo economico entro la soglia dell'80% della consistenza del personale



assegnato alla direzione generale alla data del 31 dicembre 2010, mentre si rinvia a successivo regolamento ex articolo 17, comma 2, legge n. 400/88 la definizione delle modalità di trasferimento del personale, per il quale continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza. E' previsto che al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia siano riconosciuti collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro.

Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede mediante:

- a) l'istituzione di un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse attualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,
- b) e le somme introitate in applicazione delle sanzioni relative ai nuovi illeciti di cui all'art. 21, commi 7-bis e 7-ter,
- c) nonché mediante il ricorso al mercato regolamentato, tramite un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio postale. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Tale disposizione è adottata in conformità a quanto previsto dalla direttiva che si recepisce, all'art. 1, par. 10).

Il fondo di cui alla lettera a) è regolato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nel medesimo provvedimento sono rideterminate le relative dotazioni del Ministero dello sviluppo economico e sono stabilite le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia del contributo richiesto agli operatori del settore.

Con successivi regolamenti, da emanarsi sempre ai sensi del citato art. 17, comma 2, si provvede alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, alla definizione delle competenze degli organi, alla distinzione tra il potere di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e la funzione di regolazione affidata all'Agenzia, all'adozione dello statuto, in cui è definita la pianta organica dell'Agenzia, alla ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dello sviluppo economico, alla adozione del regolamento di amministrazione e contabilità nel rispetto dei principi di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché al trasferimento delle risorse strumentali.

Si dispone, infine che dall'attuazione dell'articolo e dei regolamenti di attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Proprio per effetto della liberalizzazione del mercato postale, l'Agenzia si troverà ad affrontare un'attività di dimensioni più ampie rispetto a quella attualmente effettuata dal Ministero dello sviluppo economico. In particolare, lo svolgimento dei compiti di regolamentazione di un mercato liberalizzato richiederà un'impegnativa attività di analisi e monitoraggio del mercato stesso, con particolare riferimento ai servizi resi e ai prezzi applicati.

Per questa ragione, il comma 9 dell'articolo 2, come modificato dall'art. 1, comma 2, dello schema di decreto, prevede, in aggiunta alle risorse trasferite dal Ministero dello sviluppo economico, una seconda fonte di finanziamento degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia. Tale fonte è individuata, oltre che in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2008/6/CE all'art. 1, par. 10) sopra citato, in analogia con quanto previsto dalla normativa in materia di autorità di regolamentazione di altri settori economici (comunicazioni, energia elettrica e gas), in un contributo a carico degli operatori del settore determinato in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio.

oooooooooooo

Il comma 3 sostituisce l'articolo 3 del vigente decreto legislativo n. 261/99, che disciplina il servizio universale.

Il nuovo comma 1 dispone che è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in



esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, anche nelle isole minori e nelle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza, in ciò confermando la vigente previsione. Le reti postali in effetti, in particolare nelle zone remote e nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell'economia nazionale globale, e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare l'occupazione. I punti di accesso ai servizi postali nelle zone rurali e remote possono inoltre costituire un'importante rete infrastrutturale ai fini dell'accesso universale ad altri servizi di interesse dell'utenza.

Il comma 2 dispone che il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

- a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
- b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
- c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

Tale previsione, nel confermare quella vigente, aggiunge a chiarimento che, come previsto dalla direttiva all'art. 1, par. 3, lett. c), le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.

Il comma 3 dispone, in coerenza con analoga previsione della direttiva, che le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.

Il comma 4 dispone che a decorrere dal 1° giugno 2012 è escluso dalle prestazioni del servizio universale il servizio relativo alla pubblicità diretta per corrispondenza, di cui alla deliberazione ministeriale 22 novembre 2001. Tale misura corrisponde all'opportunità di assicurare l'apertura alla concorrenza del mercato degli invii di corrispondenza a carattere pubblicitario, come emerso in sede di consultazione pubblica, e consente di ridurre gli oneri del servizio postale universale che gravano sul bilancio dello Stato, in linea con le previsioni della direttiva.

Il comma 5 definisce le caratteristiche del servizio universale, riprendendo le previsioni della vigente disciplina, confermata dalla direttiva, e prevedendo l'adozione di misure regolamentari appropriate al fine di garantire che l'accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, un numero minimo di servizi al punto di accesso e, in particolare, una densità appropriata dei punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote, garantendo adeguatamente le esigenze degli utenti delle zone rurali, remote e/o scarsamente popolate.

Il comma 6 dispone che il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:

- a) una raccolta;
- b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall'Autorità in installazioni appropriate.

Si prevede altresì, con il comma 7, che l'Autorità - in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti /kmq e comunque fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale - possa autorizzare la fornitura a giorni alterni del servizio universale. Quest'ultima misura è giustificata dalla previsione della direttiva di cui all'art. 1, par. 3, lettera a), che appunto prevede la possibilità di eccezioni alla fornitura giornaliera del servizio. I criteri fissati nella norma stabiliscono il contesto nel quale l'autorità di regolamentazione potrà applicare la deroga ai principi generali di fornitura del servizio.

Il comma 8, nel confermare la previsione vigente, dispone che il servizio universale debba offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali; offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico; fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico; fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore; evolversi in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze dell'utenza. In particolare le esigenze essenziali, in base alla nuova definizione introdotta dalla direttiva in



questione all'art. 1, par. 2), lett. l) e recepita all'art. 1, comma 1, lett. h), del presente decreto, sono i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali. Tali motivi sono la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale. La protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata.

Con il comma 9 si dispone, in conformità all'articolo 1, par. 5) della direttiva, che restano impregiudicate le misure che le autorità competenti adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel trattato, segnatamente agli artt. 30 e 46, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.

Il comma 10 dispone, in attuazione dell'art. 1, par. 6, della direttiva, che il fornitore del servizio universale è tenuto a informare gli utenti nonché i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, avrà cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avverrà a mezzo di adeguata pubblicazione. L'Autorità comunica alla Commissione europea le modalità con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.

Il comma 11 dispone in materia di designazione del fornitore del servizio postale universale.

Le alternative previste dalla direttiva per la individuazione del fornitore includono la designazione del fornitore ovvero, in conformità alla direttiva 2004/17/CE, il ricorso a procedure di appalto pubblico o le procedure negoziate con o senza la pubblicazione di un bando di gara. È demandato allo Stato membro la scelta della procedura più idonea, fermi restando i principi in materia di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato e designazione per un periodo sufficiente a garantire la redditività degli investimenti.

Nel contesto sopra indicato la designazione del Fornitore del servizio universale viene effettuata in conformità alla disciplina comunitaria, tenuto conto dell'articolo 1, par. 4, della direttiva, nonché dell'art. 37, comma 2, lett. c), della legge n. 96/2010 recante criteri di delega governativa per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE.

In particolare, si prevede che il fornitore del servizio universale è designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale ai sensi della decisione della Commissione europea 2005/C 297/04 del 28 novembre 2005, nonché dei seguenti criteri:

- a) garanzia della continuità della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;
- b) redditività degli investimenti;
- c) struttura organizzativa dell'impresa;
- d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
- e) esperienza di settore;
- f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico.

I commi 12 e 13 dispongono in merito al finanziamento dell'onere del servizio universale, in conformità all'art. 1, par. 8) della direttiva, che novella l'art. 7 della direttiva 97/67/CE: i meccanismi di finanziamento introdotti corrispondono infatti a quanto previsto dal novellato art. 7, par. 3), che dispone anche il rinvio all'allegato 1 alla direttiva per quanto concerne il calcolo del costo netto del servizio universale.

Si prevede che l'onere per la fornitura del servizio universale venga finanziato sia attraverso il fondo di compensazione a carico degli operatori, di cui all'art. 10 del decreto n. 261/99, sia



attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. A tal proposito, si chiarisce che gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma triennale fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale. Il calcolo dei trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato si fonda sui principi di cui alle linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazioni n. 65/96 e n. 77/2003.

In particolare, il costo netto del servizio universale, deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 1, par. 25) della direttiva, sotto la supervisione dell'Autorità di regolamentazione, come la differenza tra il costo netto delle operazioni di un fornitore del servizio universale quando è soggetto ad un obbligo del servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tale obbligo.

Nel calcolo si dovrà tenere conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi commerciali di cui beneficiano i fornitori del servizio postale designati per fornire il servizio universale, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica mediante sistemi atti a garantire, peraltro, un'adeguata copertura dei costi, che devono essere collegati specificamente alla qualità del servizio fornito.

Il presente articolo è stato redatto in coerenza con i principi stabiliti nella direttiva che si traspone (cfr. art. 1 punti 3, 4, 17 e 25) e con quelli formulati all'art. 37, lett. a), b) e c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante criteri di delega governativa per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE.

oooooooooooo

Il comma 4 dispone la sostituzione del vigente art. 4, che reca la disciplina della riserva postale. Viene così eliminata, in conformità all'art. 1, par. 8), della direttiva, la residua quota di monopolio prevista sino al 31 dicembre 2010 in favore del fornitore del servizio universale.

Il nuovo articolo 4, in raccordo con il testo introdotto dall'art. 1, comma 7, dello schema di decreto, reca la disciplina in materia di atti giudiziari, prevedendo che i servizi attinenti alle procedure giudiziarie di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelli attinenti al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - per esigenze di ordine pubblico - sono affidati esclusivamente al fornitore del servizio universale. La finalità della norma è quella di assicurare la fornitura del relativo servizio, per ragioni di ordine pubblico in relazione al contenuto degli invii, senza procedere a rimonopolizzazione di servizi già liberalizzati ed in coerenza con quanto stabilito all'art. 1, par. 5), della direttiva che si traspone, e con il criterio di delega di cui all'art. 37, lett. a), della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante criteri di delega governativa per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE.

oooooooooooo

Il comma 5 novella l'art. 5 del d. lgs. n. 261/99, adeguando il testo della norma a seguito dell'istituzione dell'Agenzia di cui all'art. 1, comma 2, dello schema di decreto nonché della previsione dei meccanismi di finanziamento del servizio universale introdotti all'art. 1, comma 3.

In particolare, vengono ripartite le competenze tra la menzionata Agenzia e il Ministero dello sviluppo economico, prevedendo che alla prima siano riservate le funzioni di regolamentazione in materia di licenze individuali e al secondo il rilascio dei titoli abilitativi.

Inoltre, si precisa che il rilascio della licenza può essere subordinato, oltre che all'imposizione di specifici obblighi in tema di qualità, disponibilità ed esecuzione dei servizi, anche, in alternativa, ad obblighi di contribuzione finanziaria, in specie, il fondo di compensazione di cui all'art. 1, comma 10, dello schema di decreto, e che tra gli obblighi a carico dei soggetti in possesso di licenza sono compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro, previsti al successivo articolo 18-bis.

Il presente comma è stato redatto in coerenza con i principi stabiliti nella direttiva che si traspone (cfr. art. 1 punto 10) e con quelli formulati all'art. 37, lett. d), della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante criteri di delega governativa per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE.

oooooooooooo

Il comma 6 novella l'art. 6 del d. lgs. n. 261/99, adeguando, con le lettere a) e c), il testo della norma a seguito dell'istituzione dell'Agenzia di cui all'art. 1, comma 2, dello schema di decreto.



In particolare, vengono ripartite le competenze tra la menzionata Agenzia e il Ministero dello sviluppo economico, prevedendo che alla prima siano riservate le funzioni di regolamentazione in materia di autorizzazioni generali e al secondo le attività inerenti il conseguimento del titolo. Ci si conforma, inoltre, alle modifiche apportate all'art. 19 del d. lgs. n. 241/90 in tema di segnalazione certificata di inizio attività.

Con la lettera b), si introduce il nuovo comma 1-bis all'art. 6 del d. lgs. n. 261/99, in tema di obblighi conseguenti al rilascio dell'autorizzazione. In particolare, si prevede che tutti gli operatori postali, compreso il fornitore del servizio universale, che intendano offrire servizi postali al di fuori dell'ambito del servizio universale, possano essere tenuti a specifici obblighi di qualità, disponibilità ed esecuzione dei servizi ovvero alla contribuzione finanziaria al meccanismo di condivisione dei costi identificato all'art. 10 del d. lgs. n. 261/99 (fondo di compensazione), e che tra gli obblighi a carico dei soggetti in possesso di autorizzazione sono compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro, previsti al successivo articolo 18-bis.

Al fine di determinare quali imprese debbano essere chiamate a contribuire al fondo di compensazione, dovrà essere valutato se i servizi forniti da tali imprese possono, nell'ottica di un utente, essere considerati come servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale, poiché denotano un livello di intercambiabilità sufficiente rispetto al servizio universale, tenuto conto delle loro caratteristiche, compresi gli aspetti che comportano un valore aggiunto, nonché l'impiego previsto e la tariffazione. Tali servizi, così come previsto dalla direttiva 2008/6/CE (considerando 27), non devono necessariamente coprire tutte le caratteristiche del servizio universale, come la distribuzione quotidiana o la copertura nazionale completa. A ciò si provvede con provvedimento dell'autorità di regolamentazione.

Il presente comma è stato redatto in coerenza con i principi stabiliti nella direttiva che si traspone (cfr. art. 1 punto 10) e con quelli formulati all'art. 37, lett. d), della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante criteri di delega governativa per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE.

oooooooo

Con il comma 7 si novella l'art. 7 del d. lgs. n. 261/99, che disciplina la separazione contabile.

In considerazione della transizione ad un mercato pienamente competitivo, ed al fine di evitare che le sovvenzioni incrociate abbiano effetti negativi sulla concorrenza, viene mantenuto l'obbligo per i fornitori del servizio universale di tenere conti separati e trasparenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari, sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi e i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.

In particolare, i commi 1 e 2 sono riformulati allo scopo di adeguare le disposizioni alle modifiche apportate dalla direttiva relativamente all'abolizione dell'area di riserva postale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, par. 15) della direttiva che si traspone.

Il comma 3, nella nuova formulazione, precisa che la conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale.

Con l'introduzione dei nuovi commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies si traspongono le disposizioni recate all'art. 14 della direttiva 97/67/CE, parzialmente novellate dalla direttiva 2008/6/CE.

In particolare, si dispone che l'Autorità può adottare altri sistemi di contabilità dei costi, informandone la Commissione prima della relativa applicazione; che, inoltre, la medesima Autorità adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito del riscontro effettuato, assicurando la pubblicazione periodica di una dichiarazione relativa alla conformità; che l'Autorità tiene a disposizione informazioni dettagliate circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione, su richiesta di quest'ultima; che, su richiesta dell'Autorità ovvero della Commissione, le informazioni in materia di contabilità risultanti dai sistemi di contabilità separata sono messe in via riservata a disposizione dei soggetti richiedenti.



Infine, si dispone che l'Autorità può chiedere ai fornitori di servizi postali tenuti a contribuire al fondo di compensazione di operare un'opportuna separazione della contabilità in modo da garantire il funzionamento del fondo.

L'obbligo di separazione contabile consentirà di adottare decisioni relative al servizio universale, determinare se gli obblighi del servizio universale imposti comportino un costo netto e rappresentino un onere finanziario eccessivo per il fornitore del servizio universale, nonché garantire che le tariffe applicate al servizio universale siano conformi ai principi tariffari di cui alla direttiva 97/67/CE in vista dell'effettivo concretizzarsi della concorrenza.

oooooooo

Il comma 8 novella l'art. 10 del d. lgs. n. 261/99, che disciplina il fondo di compensazione a copertura degli oneri del servizio universale, adeguando le relative disposizioni alle modifiche apportate dall'art. 1, par. 8) della direttiva 2008/6/CE all'art. 7 della direttiva 97/67/CE.

In particolare, il testo viene adeguato alle previsioni di eliminazione della riserva postale e dell'eventuale estensione agli operatori postali che offrono servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale dell'obbligo di contribuzione al fondo di compensazione di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 261/99, come già descritto in relazione al comma 6 dell'art. 1 del presente decreto e in conformità alle previsioni della direttiva e al considerando 27 della medesima, nonché all'art. 37, lett. c) e d), della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante criteri di delega governativa per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE.

oooooooo

Il comma 9 aggiorna all'art. 11 del d. lgs. n. 261/99, in materia di tutela della riservatezza e della sicurezza della rete, le denominazioni delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nelle procedure oggetto della materia della norma in esame.

oooooooo

Il comma 10 novella l'art. 13 del d. lgs. n. 261/99 in materia di tariffe, provvedendo anche all'aggiornamento della rubrica dell'articolo.

In particolare, si provvede all'abrogazione del primo comma dell'art. 13 e alla riformulazione dei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo allo scopo di adeguare le relative disposizioni all'abolizione dell'area di riserva postale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, par. 14) della direttiva che si traspone.

Si precisa, inoltre, in conformità alle disposizioni nazionali in materia di regolazione tariffaria dei servizi di pubblica utilità, che le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate anche in coerenza con le linee guida approvate dal CIPE e tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.

Il n. 5 del comma in esame sostituisce il comma 3-bis dell'art. 13 del d. lgs. n. 261/99, disponendo che il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, sia con riferimento ai prezzi che alle condizioni associate. Tali prezzi e le relative condizioni associate vengono applicate sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti e devono essere disponibili a condizioni simili anche per singoli utenti nonché per piccole e medie imprese.

Con il successivo n. 6, si aggiunge all'art. 13 il comma 3-ter, il quale si dispone che in merito ad eventuali accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:

- a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
- b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;
- c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.



La norma è stata adeguata ai principi sanciti nella direttiva 2008/6/CE con riguardo alla previsione dei criteri da rispettare, a cura dell'Autorità, nella fissazione delle tariffe dei servizi rientranti nel servizio universale e nella stipula, da parte del fornitore del servizio universale, di eventuali accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria. Il presente articolo è stato redatto in coerenza con i principi stabiliti nella direttiva che si traspone (cfr. art. 1 punto 14) e con quelli formulati all'art. 37, lett. c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante criteri di delega governativa per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE.

oooooooo

Il comma 11 sostituisce l'art. 14 del d. lgs. n 261/99 in materia di reclami.

Con la riformulazione dell'art. 14, comma 1, si dispone che il fornitore del servizio postale è tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore, nonché le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. E' altresì fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.

Con la riformulazione dell'art. 14, comma 2, si dispone che nei casi in cui il fornitore del servizio è chiamato a rispondere dei disservizi è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.

Con la riformulazione dell'art. 14 comma 3, si dispone che qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, l'interessato può rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, all'Autorità.

Con la riformulazione dell'art 14, comma 4, si dispone che è fatta salva la facoltà di adire l'Autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Con la norma di cui all'art. 14, comma 5, si prevede che il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblichino annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l'Autorità.

In linea con le norme esistenti in altri settori di servizi e al fine di rafforzare la tutela dei consumatori, è opportuno non limitare più l'applicazione di principi minimi in materia di procedure di reclamo ai soli fornitori del servizio universale ma estenderlo anche agli altri operatori postali. Per aumentare l'efficacia delle procedure di trattamento dei reclami, oltre alle norme applicabili nelle controversie giurisdizionali, è previsto il ricorso a procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie, come indicato nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, in materia di consumo e nella raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.

Inoltre, al fine di tutelare gli interessi degli utenti in caso di furto, smarrimento o danneggiamento di invii postali, è introdotto un sistema di rimborso o compensazione.

Il presente articolo è stato redatto in coerenza con i principi stabiliti nella direttiva che si traspone (cfr. considerando 49 e art. 1 punto 18) e con quelli formulati all'art. 37, lett. i), della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante criteri di delega governativa per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE.

oooooooo

Il comma 12 inserisce nel d. lgs. n. 261/99 il nuovo articolo 14-bis in materia di informazioni.

Con il comma 1 del nuovo articolo, si dispone che i fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all'Autorità, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio



universale, necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto e nelle decisioni adottate a seguito di questo, nonché richieste a fini statistici.

Con il comma 2 si dispone che l'Autorità fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.

Con il comma 3 si dispone che l'Autorità, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisca la riservatezza del trattamento, in conformità alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.

In considerazione della transizione ad un mercato pienamente competitivo ed al fine di evitare che le sovvenzioni incrociate abbiano effetti negativi sulla concorrenza, si prevede di continuare a mantenere l'obbligo di separazione contabile per i fornitori del servizio universale. Tale obbligo consente all'Autorità nazionale di regolamentazione, all'Autorità della concorrenza e alla Commissione europea di disporre delle informazioni necessarie per adottare decisioni connesse al servizio universale e controllare l'equilibrio delle condizioni di mercato.

Viene inoltre previsto che gli utenti siano pienamente informati dei servizi universali forniti e che i fornitori di servizi postali siano al corrente dei diritti e degli obblighi del Fornitore del servizio universale. E' prevista la vigilanza a che gli utenti siano pienamente informati delle caratteristiche dei servizi specifici forniti e della loro accessibilità. Viene infine garantito che tali informazioni siano rese pubbliche ed accessibili.

Il presente comma è stato redatto in coerenza con i principi stabiliti nella direttiva che si traspone (cfr. art. 1 punto 21) e con quelli formulati all'art. 37, lett. g), della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante criteri di delega governativa per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE.

oooooooooooo

Il comma 13 novella l'art. 15 del d. lgs. n. 261/99 in materia di contributi, introducendo il comma 2-bis, con il quale, in raccordo con la norma recata all'art. 2, comma 9, del d. lgs. n. 261/99, come novellato dall'art. 1, comma 2, dello schema di decreto, si dispone che il fornitore del servizio universale e i soggetti titolari di licenza ovvero autorizzazione contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante contributo dell'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio finanziario. Tale disposizione è adottata in conformità a quanto previsto dalla direttiva che si recepisce, all'art. 1, par. 10).

oooooooooooo

Il comma 14 inserisce nel d. lgs. n. 261/99 il nuovo articolo 18-bis in materia di condizioni di lavoro, prevedendo che il fornitore del servizio universale e tutti gli operatori postali sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento. Tale disposizione è adottata in conformità all'art. 37, lett. b), della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante criteri di delega governativa per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE.

oooooooooooo

Il comma 15 adegua la disciplina della responsabilità alla vigente normativa, prevedendo l'abrogazione del comma 1 dell'art. 19 del d. lgs. n. 261/99 ed applicando a tutti gli operatori postali le norme di diritto civile in materia di responsabilità, alla luce dell'abrogazione dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, operata dall'art. 218, d. lgs. 259/2003.

oooooooooooo

Il comma 16 novella l'art. 21 del d. lgs. n. 261/99 in materia di sanzioni, rimodulando l'entità delle pene pecuniarie per ciascuna fattispecie sanzionatoria entro i limiti previsti dai criteri generali e i principi di delega legislativa recati all'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Inoltre, il n. 3 provvede alla sostituzione della fattispecie sanzionatoria recata dal comma 3 dell'art. 21, in considerazione dell'abolizione della riserva postale, introducendo l'illecito della violazione



dell'art. 4 del d. lgs. n. 261/99, come riformulato dall'art. 1. comma 4, dello schema di provvedimento.

Sono in aggiunta inseriti dal n. 8 i nuovi commi *7-bis*, *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*, che introducono nuove fattispecie sanzionatorie in relazione alle funzioni assegnate in materia di regolazione e vigilanza del mercato postale all'istituenda Agenzia di cui all'art. 1, comma 2, dello schema di decreto; prevedono la facoltà dell'Autorità, previa diffida, di disporre la revoca dell'affidamento del servizio in caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali, nonché assegnano all'Agenzia le somme introitate, in raccordo con l'analoga previsione di cui all'art. 2, comma 9, del d. lgs. n. 261/99, introdotta dal decreto in esame,

È infine previsto, al n. 9, che, in linea con il riparto di competenze tra Autorità di regolamentazione e Ministero dello sviluppo economico, la competenza ad irrogare le sanzioni sia attribuita all'Agenzia, che può avvalersi degli Ispettorati territoriali del Ministero.

Il presente comma è stato redatto in coerenza con i principi stabiliti nella direttiva che si traspone e con quelli formulati all'art. 37, lett. e), della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante criteri di delega governativa per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE.

oooooooooooo

Il comma 17 novella l'art. 22 del d. lgs. n. 261/99, recante le norme finali.

In particolare, il n. 1 adegua il comma 2 dell'articolo al riparto di competenze tra Autorità di regolamentazione e Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con le disposizioni recate dall'art. 1, comma 2, dello schema di decreto, assegnando all'autorità di regolamentazione la competenza in materia approvazione delle condizioni generali del servizio postale universale.

Il n. 2 aggiunge i nuovi commi *2-bis* e *2-ter* al citato art. 22 del d. lgs. n. 261/99, disponendo, rispettivamente:

- la delegificazione in materia di norme tecniche
- la prevalenza delle norme recate dal d. lgs. n. 261/99 sul d. lgs. n. 59/2010 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, in applicazione del criterio di specialità che risolve l'antinomia che potrebbe crearsi tra disposizioni normative configgenti, nonché in conformità al considerando 58 della direttiva che si traspone e dell'art. 37, comma 2, lett. m), della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante criteri di delega governativa per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE.

oooooooooooo

Il comma 18 sostituisce l'art. 23 del d. lgs. n. 261/99, recante le norme transitorie.

In particolare, si prevede che, onde garantire la continuità dell'azione amministrativa, fino alla piena operatività dell'istituenda Agenzia, il Ministero dello sviluppo economico continui a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale; è inoltre assicurata l'efficacia delle norme vigenti fino all'entrata in vigore dei provvedimenti derivati previsti dallo schema di decreto.

Il comma 2, in particolare, prevede la designazione di Poste Italiane SpA quale fornitore del servizio postale universale, in considerazione della corrispondenza ai requisiti indicati. L'affidamento del servizio universale è disposto per un quinquennio a far data dall'entrata in vigore del provvedimento, rinnovabile per ulteriori due quinquenni previa verifica del miglioramento di efficienza. Il rinnovo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, è subordinato al miglioramento di efficienza di Poste Italiane S.p.A. da verificare al termine di ogni periodo di affidamento sulla base di indicatori di efficienza definiti e quantificati con apposito provvedimento.

oooooooooooo

Art. 2 – Disposizioni di coordinamento



L'art. 2, comma 1 dello schema di decreto reca il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in attuazione dell'art. 37, lett. l), della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante criteri di delega governativa per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE.

Il comma 2, in tema di tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, dispone l'adeguamento del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 all'istituzione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.

oooooooooooo

Art. 3 - Disposizione finanziaria

L'art. 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

oooooooooooo

Art. 4 - Entrata in vigore

L'art. 4 dispone l'entrata in vigore del decreto legislativo.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

23 DIC. 2010

ANP/106/PCOM/17506

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

R O M A

e, per conoscenza:


AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata dal predetto Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 FEBBRAIO 2008, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 97/67/CE PER QUANTO RIGUARDA IL PIENO COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI POSTALI COMUNITARI

RELAZIONE TECNICA

In adempimento a quanto previsto dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si esaminano di seguito le disposizioni dello schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della norma di delega di cui all'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009".

La norma di delega prevede espressamente che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rispetto a tale previsione vengono in rilievo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo con cui si istituisce l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, con il ruolo di autorità nazionale di regolamentazione del settore, e se ne disciplinano le funzioni (articolo 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999, come sostituito dal presente schema di decreto legislativo).

L'istituzione dell'agenzia risponde all'esigenza di rafforzare l'esercizio della regolazione in grado di assicurare il reale funzionamento della concorrenza e la soddisfazione delle esigenze dei cittadini e degli utenti in un contesto liberalizzato, adeguando l'ordinamento a quanto richiesto dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora relativa alla procedura di infrazione n. 2009/2149. Sostiene infatti la Commissione che la vigente disciplina in materia postale non sia compatibile con il diritto comunitario per quanto attiene all' "*...obbligo di istituire autorità di regolamentazione nazionali indipendenti per il settore postale e per l'espletamento delle funzioni fissate nella direttiva sui servizi postali*"¹, e che "*...l'Italia non ha rispettato l'obbligo di istituire una autorità di nazionale di regolamentazione indipendente, come previsto nella direttiva sui servizi postali*"².

Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle misure in questione, si prevede che le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la costituzione dell'Agenzia siano reperite mediante trasferimento dal Ministero dello sviluppo economico. E' il Ministero, infatti, che, come previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999, esercita sulla base della legislazione vigente le funzioni di autorità di regolamentazione postale, che fanno capo alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di organizzazione del Ministero stesso, di cui al D.P.R. n. 197 del 2008. L'Agenzia, nel subentrare nell'esercizio di queste funzioni, è assegnataria delle inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, provenienti dal Ministero, come stabilito dal comma 6 dell'articolo 2.

Più in particolare, per quanto concerne le risorse umane, il citato comma 6 prevede che sia trasferito dall'Agenzia personale del Ministero in misura non superiore all'80 per cento della consistenza della dotazione organica della Direzione generale per la regolamentazione del settore

¹ Nota della Commissione europea 2009/2149 C(2009) 4841 del 25.06.09. p. 1, 4° capoverso.

² Nota della Commissione, cit., p. 2, 3° capoverso.



postale. Al personale che sarà inserito nel ruolo organico dell'Agenzia continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto Ministeri (comma 7, lettera b) ed è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella del precedente rapporto di lavoro.

Anche per quanto concerne le risorse strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, si dispone che esse siano trasferite dal Ministero dello sviluppo economico.

Ai fini della definizione del ruolo organico dell'Agenzia, è stabilito il limite di 60 unità, tenuto conto sia del vincolo dell'80% della consistenza del personale assegnato alla Direzione generale per la regolamentazione postale al 31.12.10 ai fini del trasferimento del personale del Ministero dello sviluppo economico nei ruoli dell'Agenzia, sia delle nuove funzioni di regolazione discendenti dalla direttiva 2008/6/CE, assegnate all'autorità indipendente, che comportano la necessità di ampliarne la dotazione organica, nel rispetto dei vincoli di bilancio, a partire dal secondo anno di operatività.

Il centro di responsabilità ministeriale è infatti composto, alla data del 31.12.10 di 64,5 unità di personale, per un costo complessivo di 2.850.289,00 euro. Gli altri costi per il personale, diversi dalle retribuzioni, ammontano a 345.559,00. Si fornisce il dettaglio delle citate informazioni in allegato (all.).

Con un apposito decreto di delegificazione, ai sensi della lettera b) del comma 7 dell'articolo 2, saranno definite le modalità di trasferimento del personale e delle risorse strumentali, anche in relazione alla puntuale individuazione delle medesime.

Relativamente alle risorse finanziarie, lo schema di decreto legislativo stabilisce che all'Agenzia sia trasferito dalle dotazioni finanziarie a legislazione vigente del Ministero dello sviluppo economico un ammontare di risorse determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento con cui si disciplina il trasferimento delle risorse umane e strumentali.

Le risorse in questione sono iscritte in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Occorre peraltro considerare che, proprio per effetto della liberalizzazione del mercato postale, l'Agenzia si troverà ad affrontare un'attività di dimensioni più ampie rispetto a quella attualmente effettuata dal Ministero dello sviluppo economico. In particolare, lo svolgimento dei compiti di regolamentazione di un mercato liberalizzato richiederà un'impegnativa attività di analisi e monitoraggio del mercato stesso, con particolare riferimento ai servizi resi e ai prezzi applicati.

Per questa ragione, il comma 9 dell'articolo 2 prevede, in aggiunta alle risorse trasferite dal Ministero dello sviluppo economico, una seconda fonte di finanziamento degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia. Tale fonte è individuata, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2008/6/CE all'art. 1, par. 10³, nonché in analogia con quanto previsto dalla normativa in materia di autorità di regolamentazione di altri settori economici (comunicazioni, energia elettrica e gas), in un contributo a carico degli operatori del settore determinato in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio.

Una stima attendibile relativa al valore dei ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni è stata effettuata sulla scorta dei dati di bilancio del fornitore del servizio universale, chiuso al 31 dicembre

³ L'art. 1, par. 10) della direttiva 2008/6/CE novella l'art. 9 della direttiva 97/67/CE, introducendo, al par. 2), 2° capoverso, 4° trattino, la previsione secondo cui gli Stati membri possono subordinare la concessione di titoli abilitativi all'obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione.



2009, nonché delle quote di mercato possedute dagli altri operatori economici del settore in termini di volumi dei prodotti offerti sul mercato, come si riporta di seguito:

Totale valore mercato (stima anno 2009)	5.041.317
Totale ricavi riserva anno 2009 (atti giudiziari e filatelia)	- 465.402
Onere del servizio universale per l'anno 2009	- 739.000
Totale valore mercato al netto dei ricavi da prodotti esclusivi e al netto dell'OSU anno 2009	3.836.915

(dati in migliaia di euro)

Il mercato individuato è formato dal Gruppo Poste Italiane e dagli operatori titolari di autorizzazione e licenza individuale.

Dalla tabella si evince che il mercato postale vale complessivamente circa 5.041,32 milioni di euro. L'affidamento a Poste Italiane a partire dal 01/01/2011 dei soli atti giudiziari e della filatelia (che non è oggetto di regolamentazione della direttiva) comporterà per la società ricavi pari a circa 465,40 milioni di euro.

L'onere del servizio universale (OSU) è pari a 739 milioni di euro.

Per l'individuazione del contributo a carico degli operatori economici abilitati a fornire servizi postali si è provveduto a sottrarre al valore del mercato postale sia i ricavi derivanti dai prodotti offerti in via esclusiva da Poste Italiane S.p.A., a partire da gennaio 2011, sia l'OSU per l'anno 2009.

Il valore stimato su cui calcolare tale contributo è quindi pari a 3.836,91 milioni di euro.

Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e affluisce direttamente al bilancio dell'Agenzia, secondo modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sopra richiamato.

Per completare il quadro delle disposizioni finanziarie, occorre segnalare che, ai sensi del comma 7-*quinqüies* dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999, inserito dalla lettera *h*) del comma 17 dell'articolo 1 del presente schema, si prevede la riassegnazione al fondo per il funzionamento dell'Agenzia dei proventi delle nuove fattispecie di sanzioni amministrative pecuniarie introdotte dallo schema di decreto legislativo (espletamento del servizio di invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie da parte di soggetti diversi dal fornitore del servizio universale; inottemperanza da parte degli operatori del settore rispetto alle richieste di documenti, dati e notizie avanzate dall'autorità; inottemperanza rispetto agli ordini e alle diffide dell'autorità).

Anche in questo caso, infatti, si è in presenza di un'attività aggiuntiva di vigilanza e, eventualmente, di irrogazione di sanzioni rispetto alla legislazione vigente. Al regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia è demandata la definizione delle modalità con cui essa può avvalersi, per l'esercizio dei propri poteri sanzionatori, degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico.

I profili relativi all'assetto organizzativo dell'Agenzia, all'individuazione degli organi di direzione e alla definizione delle rispettive competenze, alla determinazione della dotazione organica non sono disciplinati direttamente dallo schema di decreto legislativo, ma sono demandati al regolamento di delegificazione da adottare ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'articolo 2.

La disciplina di tali profili dovrà peraltro essere definita nel rispetto del criterio generale di cui al comma 13, secondo il quale dall'attuazione del regolamento in questione (nonché dello stesso



articolo 2 e degli altri regolamenti da esso previsti) non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il già citato decreto di delegificazione, di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 2, ed allo scopo di garantire la separazione fisica degli uffici dell'Agenzia dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico, si procederà all'identificazione della sede dell'Agenzia, da collocarsi in una delle sedi a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e non altrimenti utilizzata, già cablata e predisposta per il funzionamento a regime con riferimento alle strumentazioni (utenze, ecc.). Si provvederà alle spese di trasloco degli uffici e alle altre eventuali spese collegate con le risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico e disponibili a legislazione vigente, stanziare sui pertinenti capitoli di spesa.

In conseguenza del passaggio di funzioni all'Agenzia, e della corrispondente riduzione di risorse, si procederà con regolamento ex art. 17, comma 2, l.n. 400/88. alla nuova definizione dell'assetto del Ministero dello sviluppo economico attraverso la modifica del d.P.R. n. 197/2008 recante il regolamento di organizzazione del Ministero: è prevista l'eliminazione della Direzione generale per la regolamentazione del settore postale e l'identificazione della struttura dello stesso Dicastero alla quale trasferire le funzioni allo stato esercitate dalla Direzione che residueranno all'organo centrale, nonché assegnare le funzioni di vigilanza sull'istituenda Agenzia. Parimenti, si procederà alla ricollocazione del personale non trasferito all'Agenzia, che sarà riassorbito nella struttura ministeriale per lo svolgimento delle funzioni già in capo al Dicastero. Trattandosi di funzioni allo stato già svolte, non sarà necessario procedere a riqualificazione o formazione.

Il complesso delle disposizioni illustrate risulta pertanto idoneo ad assicurare la neutralità finanziaria del presente schema di decreto legislativo, in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di delega.

Con riferimento alla norma recata all'art. 1, comma 3, n. 11, lett. a), dello schema di decreto, che, attraverso la modifica dell'art. 3 del d. lgs. n. 261/99, introduce la previsione normativa del finanziamento dell'onere del servizio universale attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato, si precisa che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La copertura degli oneri di servizio pubblico per i fornitori di servizi di interesse economico generale (ovvero servizi di pubblica utilità) è infatti materia già presente nell'ordinamento, ai sensi della legge n. 573/93 ed atti derivati, in particolare la deliberazione CIPE n. 65/96 recante Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Si ritiene comunque opportuno integrare la presente relazione tecnica con le analisi relative ad alcuni profili di interesse, anche dal punto di vista economico e finanziario, che la liberalizzazione del settore postale dettata dalla direttiva 2008/6/CE e la conseguente trasposizione nell'ordinamento nazionale comportano, con particolare riferimento alla determinazione e al finanziamento del servizio universale. Le analisi hanno per oggetto i seguenti aspetti:

1. definizione dei criteri per la designazione del fornitore del servizio universale;
2. criteri di calcolo per la determinazione dell'eventuale costo netto del servizio universale;
3. sistemi di finanziamento dell'onere per la fornitura del servizio postale universale (OSU).



1. Per quanto concerne la definizione dei criteri per la designazione del fornitore del servizio universale sono stati seguiti i principi del Trattato UE e gli indirizzi della Direttiva comunitaria 2008/6/CE. In particolare, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività occorre che tale livello di costo, in ossequio a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato concessi sotto forma di compensazione degli oneri di servizio pubblico (decisione della Commissione europea 2005/C 297/04 del 28 novembre 2005), corrisponda a quello di un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi.

La soluzione al problema dell'individuazione dell'impresa media "gestita in maniera efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi", quale fornitore del servizio universale, è stata affrontata tramite l'approccio analitico sviluppato dal modello di Cohen. Attraverso tale modello si è determinata una funzione di costo teorica che rappresenta il comportamento economico degli operatori postali nella organizzazione della produzione. Lo studio di Cohen ha testato la rilevanza empirica della funzione teoricamente individuata, verificando che essa rappresenta effettivamente, l'organizzazione della produzione implementata dagli operatori postali mediante un test effettuato con riferimento a Stati Uniti, Finlandia, Francia, Regno Unito, Germania, Canada, Portogallo, Italia e Grecia.

L'approccio analitico sviluppato nel modello di Cohen può essere utilizzato anche per stimare, a partire dai volumi gestiti e dalla popolazione servita, i costi che un'impresa "gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi" dovrebbe sostenere per la fornitura del servizio postale universale in un determinato Paese.

La funzione generale di costo determinata dal modello di Cohen, implementato con i dati riferiti alla situazione italiana, è la seguente:

$$\text{Total Cost} = \text{ICF} * (0,2089 * V + 74,31 * P)$$

dove V e P rappresentano, rispettivamente, i volumi postali gestiti e la popolazione servita, mentre il valore 0,791 rappresenta il parametro ICF *Input Cost Factor* che indica il rapporto tra il costo degli input produttivi nel Paese oggetto di analisi e l'analogo costo negli Stati Uniti. Una volta inseriti i parametri relativi al nostro Paese, il modello fornisce la stima del costo totale efficiente di fornitura del servizio postale universale che è stato aggiornato al 2009 ed adattato mediante un indice di parità dei poteri d'acquisto.

Le funzioni di costo del modello di Cohen, attualizzate al 2009, e articolate per le principali fasi produttive sono le seguenti:

$$\text{Total Cost} = \text{ICF} * (0,2411 * V + 85,76 * P)$$

$$\text{Accettazione} = \text{ICF} * (0,0106 * V + 5,35 * P)$$

$$\text{Lavorazione} = \text{ICF} * (0,12 * V + 2,42 * P)$$

$$\text{Trasporto} = \text{ICF} * (0,023 * V + 1,06 * P)$$

$$\text{Recapito} = \text{ICF} * (0,06 * V + 48,75 * P)$$



$$\text{Altri Costi} = \text{ICF} * (0,027 * V + 28,17 * P)$$

Con queste funzioni si definisce il costo che un operatore dotato di un livello medio di efficienza avrebbe dovuto sostenere nel 2009 per la fornitura del servizio postale universale in Italia, applicando alle variabili V e P, rispettivamente, i volumi degli invii postali universali e la popolazione residente in Italia (V = 5.519.813.453, P = 60.340.328).

Confrontando i dati ottenuti dall'applicazione del modello con i costi effettivamente sostenuti da Poste Italiane nel 2009 è stato possibile valutare l'efficienza relativa all'Azienda in quanto i costi che risultano dalla funzione rappresentano i valori al di sotto dei quali Poste Italiane può considerarsi efficiente.

Tabella: applicazione del modello di Cohen al caso Italia 2009

FASE PRODUTTIVA	COSTI P.I.*	COSTI MODELLO COHEN	Δ
Accettazione	333.974	302.137	+ 31.837
Lavorazione	652.518	636.096	+16.422
Trasporto	162.897	151.552	+11.345
Recapito	2.537.867	2.592.915	- 55.048
Altri costi operativi	1.072.169	1.466.957	-394.787
Costi totali	4.759.426	5.149.657	-390.231

*Fonte: Elaborazione dati Poste Italiane S.p.A.

I risultati della stima, come si può osservare, evidenziano un minore costo totale di Poste Italiane rispetto a quello corrispondente all'efficienza media dei Paesi considerati.

Viene dunque soddisfatto il requisito indicato dalla disciplina comunitaria che consente di affidare l'incarico di fornitore del servizio universale ad un'impresa che, pur non essendo selezionata tramite gara, garantisca comunque condizioni di efficienza.

I suddetti risultati evidenziano, tuttavia, un livello adeguato di efficienza per quanto attiene il recapito e gli altri costi operativi, mentre le fasi produttive di accettazione, lavorazione e trasporto presentano risultati al di sotto della media. E' quindi opportuno prevedere un processo di miglioramento concentrato nelle fasi meno efficienti, definendo, per ciascuna, i relativi obiettivi quantificati mediante idonei parametri. Il conseguimento di tali obiettivi è condizione necessaria per il rinnovo dell'affidamento ad ogni scadenza dello stesso.

2. In merito ai criteri di calcolo per la determinazione dell'eventuale costo netto del servizio universale la direttiva 2008/6/CE fa riferimento al criterio dei costi netti evitati, basato sulla differenza tra il costo netto delle operazioni di un fornitore del servizio universale designato quando è soggetto ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi.

Al riguardo, si evidenzia che tale valutazione non dovrebbe essere condotta astraendo dalla situazione in essere del fornitore del servizio universale, prescindendo quindi dagli assetti economici e produttivi che, anche in assenza di detto onere, costituiscono comunque il punto di



riferimento gestionale. La situazione dell'impresa non gravata da OSU, infatti, non può essere assimilata a quella di un operatore teorico che dovrebbe dotarsi *ab initio* di attrezzature e personale al fine di erogare un servizio corrispondente a condizioni di convenienza. L'impresa da designare come fornitore del servizio universale, infatti, dispone già di una struttura (personale e mezzi) proporzionati a quest'incarico ed il problema consiste nel valutare, relativamente a questa impresa, modalità e tempi necessari per contenere i costi netti in assenza di obblighi di universalità ciò anche tenendo conto che il fornitore da designare del servizio universale proviene da una lunga esperienza di soggetto pubblico (Amministrazione dello Stato, Ente pubblico, S.p.a. pubblica) e che per molti decenni ha costituito la sua struttura in base a questa sua caratteristica e in condizioni di monopolio protetto dalla riserva.

Al fine di attenersi alle concrete situazioni gestionali e di mercato è anche necessario adottare criteri di definizione dell'area di convenienza (sottratta ad obblighi di universalità) non interamente fondati sulla profittabilità immediata dei prodotti. Una parte significativa di essi, infatti, costituisce il *core business* dell'impresa ed il marchio e l'identità della stessa. La rinuncia alla loro offerta rischierebbe di comportare pesanti restrizioni del mercato, con conseguenti ripercussioni sulla sua economicità complessiva.

In secondo luogo occorrerebbe valutare, prodotto per prodotto, gli effetti della riorganizzazione dell'offerta specificando, in base ai dati analitici e di separazione contabile, il personale e i mezzi impiegati per la produzione di ciascuno e articolando questo esame per fasi (raccolta, smistamento, trasporto, recapito). Ciò anche al fine di valutare per ciascun prodotto e per ciascuna fase produttiva la corretta allocazione dei costi evitando che sull'OSU si riflettano le conseguenze di eventuali esuberi di personale.

Questo sistema di valutazione sarà possibile una volta completato il processo di liberalizzazione, quando saranno disponibili le informazioni e le verifiche necessarie.

Allo stato attuale occorre, pertanto, procedere alla stima dell'OSU in base ai dati di separazione contabile quantificando per ciascun prodotto universale lo squilibrio tra costi e ricavi (valore che ammonta nel 2009 a 739 mil. di euro). Per aderire alle regole comunitarie occorrerebbe dimostrare che questo importo corrisponde ad una situazione di efficienza. A tal fine soccorre il confronto condotto tramite l'applicazione del modello di Cohen di cui al punto precedente dal quale emerge, almeno in termini di gestione aziendale complessiva, una collocazione di Poste Italiane al di sopra della media dei principali operatori europei.

Tale valore, sulla base degli indirizzi comunitari, sarà:

- i. depurato dai cosiddetti "vantaggi intangibili";
- ii. incrementato della componente di remunerazione del capitale proprio investito.

Il calcolo dell'OSU, così definito, è basato sui dati di contabilità analitica 2006-2009 e sui documenti di separazione contabile di Poste Italiane. Mediante l'utilizzo di questi valori è stata condotta una stima per il triennio 2010-2012 basata sui dati relativi ai volumi, ai ricavi e ai costi per ciascun prodotto postale universale. Il criterio di stima adottato è consistito nel calcolare *i trend* dei volumi, dei costi e dei ricavi del quadriennio 2006-2009 ricavando, su questa base l'elasticità dei costi e dei ricavi di ciascun prodotto rispetto ai relativi volumi.

Dal confronto emerge che la tendenza alla riduzione dei volumi verificatasi in questi anni ha comportato una parallela diminuzione dei ricavi e una sostanziale stabilità dei costi con la conseguenza di un incremento dell'OSU.

Applicando questi valori di elasticità dei costi e dei ricavi ai dati relativi alla variazione dei volumi quale risultano dal piano d'impresa di Poste Italiane sono stati quindi stimati mediante i dati di separazione contabile costi, ricavi e OSU per il triennio 2010-2012.

	2009	2010	2011	2012
--	------	------	------	------



Volumi	5.519.813	5.100.553	4.908.230	4.734.296
Totale ricavi	4.020.190	3.913.443	3.857.281	3.830.338
Totale costi	4.417.226	4.432.003	4.440.016	4.443.924
Risultato di gestione operativa	-397.036	-518.561	-582.736	-613.586
OSU	-739.236	-855.561	-868.411	-898.347

Le grandezze riportate nella tabella definiscono una prima quantificazione dell'OSU, valutata in termini di proiezione spontanea in assenza di misure di contenimento. Il passo successivo è consistito nel modificare tali importi tenendo conto dell'adozione di specifici provvedimenti: innanzitutto l'applicazione della seconda parte della manovra tariffaria 2009 le cui ricadute si avranno a partire dall'inizio del 2011, poi le diverse misure previste nel contratto di programma 2009-2011. Queste ultime riguardano: la riduzione dei giorni di recapito dei prodotti universali da 6 a 5 giorni a settimana su tutto il territorio nazionale, il recapito a giorni alterni in ambiti territoriali con densità inferiore a 200 abitanti/kmq (fino ad un massimo di 1/8 della popolazione nazionale), la rimodulazione dell'apertura degli uffici postali situati in aree marginali, nuovi criteri di distribuzione delle cassette di impostazione. Considerando i tempi di attivazione di queste misure nel calcolo dei minori costi che esse producono si sono utilizzati nel 2011 valori inferiori rispetto agli effetti a regime che sono stati applicati nel 2012.

Per quanto riguarda infine le ricadute sull'OSU delle norme di liberalizzazione contenute nel presente decreto è stata considerata, in particolare, la nuova configurazione dei prodotti universali. Lo schema di decreto prevede che con decorrenza 1° giugno 2012 l'attuale area del servizio universale verrà ridotta con l'uscita della pubblicità diretta per corrispondenza. La frazione di OSU riconducibile a questo prodotto, sulla base dei dati di separazione contabile, ammontava, nell'esercizio 2009, a 381 milioni di euro. Salvo ulteriori verifiche circa l'andamento di tale valore negli anni successivi, la fuoriuscita dall'area del servizio universale di questo prodotto dovrebbe consentire una riduzione dell'OSU del 2012 di 222,145 milioni di euro.

Gli effetti delle suddette misure sulla determinazione dell'OSU (sia il contratto di programma sia il presente decreto), in termini di minori costi e di maggiori ricavi, vengono specificati nella tabella seguente:

Descrizione	2009	2010	2011	2012
OSU	-739.236	-855.561	- 868.411	-898.347
Manovra tariffaria 2009	0	0	73.000	72.000
Riduzione dei giorni di recapito dei prodotti universali	0	0	56.500	113.000
Recapito a giorni alterni per territori con densità inferiore a 200 abitanti per Km ²	0	0	40.000	80.000
Rimodulazione apertura uffici postali situati in aree marginali	0	0	2.500	5.000



Nuovi criteri di distribuzione delle cassette di impostazione	0	0	2.500	5.000
Totale manovre	0	0	174.500	275.000
OSU post manovra	-739.236	-855.561	-	-623.347
			693.911	
OSU post decreto	-739.236	-855.561	-	-401.202
			693.911	

3. Circa il sistema di finanziamento dell'onere per la fornitura del servizio postale universale occorre innanzitutto tenere conto che, con la definitiva apertura del mercato postale, viene meno l'impiego della riserva e che dunque occorre fare esclusivo ricorso alle altre possibili fonti. In particolare il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle economie e finanze, e il fornitore del servizio universale prevede il ricorso a trasferimenti a carico dello Stato. Le Linee guida di regolazione del settore (Deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003) e i contratti di programma succedutisi in questi anni hanno definito i criteri per l'aggiornamento di tali finanziamenti in base al sistema del *subsidy cap*. L'adozione di questo sistema ha consentito di adeguare l'importo dei trasferimenti alla dinamica dell'inflazione programmata al netto di una percentuale d'incremento di produttività che l'impresa si è impegnata a conseguire. Si tratta, dunque, di un meccanismo orientato a promuovere l'efficienza e, nel medesimo tempo, a garantire un flusso certo e programmato di risorse. Parallelamente le direttive comunitarie e le norme di recepimento hanno previsto il ricorso ad un fondo di compensazione alimentato da soggetti operanti nell'ambito del servizio universale tramite licenze individuali.

Le risorse a disposizione del suddetto fondo, peraltro, sono estremamente modeste e non contribuiscono di fatto alla copertura dell'OSU.

I trasferimenti pubblici, inoltre, finanziano solo una parte di tale onere e presentano un andamento decrescente nel tempo. Una percentuale significativa dell'OSU resta dunque a carico del fornitore del servizio universale, il quale in questi anni ha provveduto a coprirlo mediante ricorso a risorse provenienti da altre attività (in particolare quelle esercitate nei campi finanziario ed assicurativo).

Questa pratica, legittima sul piano dei principi di concorrenza ed esplicitamente prevista dalla direttiva comunitaria 2008/6/CE, comporta tuttavia un peso sull'economicità complessiva dell'impresa fornitrice del servizio universale e la necessità di definire un percorso per la sua progressiva diminuzione.

A riguardo un primo passaggio consiste nell'adozione di misure volte al contenimento dell'OSU. Come si è visto nel punto precedente la dinamica prevista di tale onere, per effetto dei provvedimenti contenuti nel contratto di programma 2009-2011 e nel presente decreto, è in sensibile diminuzione. Ciò potrà consentire, grazie all'adozione del sistema del *subsidy cap* la realizzazione di un duplice risultato: da una lato il contenimento dell'importo dei trasferimenti, dall'altro la diminuzione della percentuale di OSU a carico dell'impresa.

L'ammontare dell'OSU, infatti, costituisce il limite massimo dei trasferimenti i quali, tuttavia, in una prospettiva di sensibile abbattimento di tale onere, possono contribuire in misura crescente al suo finanziamento.

Parallelamente, soprattutto in un contesto di liberalizzazione e di revisione dell'area del servizio universale, occorre rendere realmente operativo il ricorso al fondo di compensazione. Al fine di evitare che il ridimensionamento dell'area universale comporti l'ulteriore svuotamento del fondo è necessario prevedere la sua estensione non solo ai titolari di licenza individuale ma anche ai soggetti operanti nel mercato postale mediante autorizzazione generale.



Le valutazioni relative alla dinamica dell'OSU per il triennio 2010-2012 sono condotte nell'ipotesi di adozione delle misure contenute nel contratto di programma 2009-2011 (quantificate in base ai dati forniti da Poste Italiane) e alle prevedibili ricadute conseguenti alla riduzione dell'area del servizio universale prevista nel presente decreto.

I tempi e le modalità di applicazione delle suddette misure potranno comportare variazioni anche sensibili rispetto alle stime riportate nelle precedenti tabelle. In questo caso lo stesso contratto di programma 2009-2011 prevede clausole di revisione finalizzate a tenere conto dei risultati effettivamente conseguiti.

La verifica di cui al presente decreto è stata conclusa con esito positivo ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009 n. 191, avendo esito

23 DIC, 2010

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Contino



*KONE N
22.12.10
[Signature]*

[Signature]



SCHEDA BUDGET

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI
CENTRO DI COSTO: DIREZIONE GENERALE REGOLAMENTAZIONE SETTORE POSTALE
COSTI DIVERSI DALLE RETRIBUZIONI

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI 1 SEMESTRE	COSTI 2 SEMESTRE	TOTALE COSTI	CAP.
PERSONALE				
ALTRI COSTI DI PERSONALE		693	693	3521
borse di studio e sussidi			0	
centro attività sociali	35.668	25.572	61.240	3892.4
buoni pasto			0	
contributi prestazioni sanitarie				
assicurazioni per il personale		516	516	1220
indennizzi			0	
BENI DI CONSUMO				
CARTA CANCELLERIA E STAMPATI				
carta	400		400	3991.13
cancelleria	500		500	3991.13
stampati	72		72	3991.13
GIORNALI E PUBBLICAZIONI				
giornali e riviste		495	495	3991.10
pubblicazioni	96		96	
MATERIALI E ACCESSORI				
beni alimentari			0	
vestiario			0	
equipaggiamento			0	



carburanti, combustibile e lubr.		250	250	3991.12
accessori per ufficio, alloggi			0	0
strumenti tecnico specialistici			0	0
materiale tecnico specialistico			0	4091
materiale informatico	3.410		3.410	3991.6
materiale sanitario e igienico			0	
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
CONSULENZA				
consulenza direz.le ed organizzativa			0	0
consulenza tecnico-scientifica			0	3991.5
consul.za giuridico-amministrativa		30.000	30.000	3991.7
consulenza informatica			0	0
altre consulenze			0	0
PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
interpretato e traduzioni			0	0
esperti per commissioni/consigli			0	0
assistenza tecnico-informatica			0	0
altre prestazioni professionali			0	0
SERVIZI PER TRASFERTE				
servizi per trasferite in Italia	1.164	4.030	5.194	3991.2
servizi per trasferite all'estero	7.269	22.491	29.760	3991.3
PROMOZIONE				
pubblicità			0	0
organizzazione manif.ni-convegni			0	0
FORMAZIONE ED ADDESTR.				
formazione professionale gen.			0	3991.13
formazione professionale spec			0	0
addestramento personale			0	0



MANUTENZIONE				
manutenzione ordinaria immobili	800	800	3991.11-3991.18	
manutenzione mobili, arredi e acc.	4.000	4.000	3991.11	
manutenzione imp.ti e macchinari		0	3991.11	
manutenzione ord.mezzi di trasporto		0	3991.12	
manutenzione ordinaria hardware		0		
manutenzione ordinaria software		0		
manutenzione ordinaria altri beni		0		
LOCAZIONI NOLEGGI E LEAS.				
noleggi e leasing impianti e macch.		0		
locazioni immobili		0		
noleggio e leasing hardware		0		
licenze d'uso di software		0		
noleggio e leasing mezzi di trasporto	974	974	3991.12	
noleggi e leasing altri beni		0		
UTENZE E CANONI				
telefonia fissa	13.000	13.000	26.000	3991.6
telefonia mobile	2.000	2.000	4.000	3991.6
rete di trasmissione	4.500	4.500	9.000	
energia elettrica	2.000	2.000	4.000	
acqua	4.086	4.086	8.172	
gas			0	
altri canoni				
SERVIZI AUSILIARI				
sorveglianza e custodia			0	
pulizia e lavanderia	2.891	19.488	22.379	3991.6
stampa e rilegatura			0	
trasporti, traslochi e facchinaggio	2.295	4.038	6.333	3991.6
altri servizi ausiliari			0	3991.6
ASSICURAZIONI				



altre assicurazioni				0
ALTRI COSTI				
AMMINISTRATIVI				
oneri postali e telegrafici		1.824	4.330	3991.9
carte valori e valori bollati	2.506		0	
pubblicazioni di bandi			0	
iscrizioni ad ordini professionali			0	
diversi - Vigilanza sul mercato postale e coordinamento degli organi di controllo			0	3991.15
IMPOSTE				
imposte sul registro			0	
I.V.A.			0	
altre imposte			0	
TASSE				
taxe rifiuti solidi urbani	5.000	5.000	10.000	3991.6
taxa per passi carrabili	400		400	
taxa di possesso mezzi trasp.		100	100	3991.12
altre tasse(storico storico)				
ONERI STRAORDINARI CONT.				
COSTI STRAORDINARI				
ESBORSO DA CONTENZIOSO				
esborso contenz. verso per.le			0	
esborso contenz. verso fornitori			0	
esborso contenz. verso cittadini		3.578	3.578	4005
AMMORTAMENTI				
BENI IMMATERIALI				
brevetti			0	
diritti d'autore			0	

Oggetto : schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Referente : dott.ssa Paola Ferri

Ministero dello sviluppo economico – Ufficio legislativo

tel. 06 47052600

paola.ferri@sviluppoeconomico.gov.it

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

Sezione 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

Il presente intervento regolatorio mira a recepire la direttiva in oggetto (terza direttiva postale), con la quale viene completato il processo di liberalizzazione del mercato postale. Il provvedimento dà attuazione ai principi e criteri di delega legislativa recati dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), ed in particolare dall'art. 37, e modifica ed integra il quadro normativo vigente, costituito dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, recante attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio è finalizzato a conformare il contesto normativo nazionale al nuovo quadro di riferimento posto dall'Unione europea e a dare attuazione alle strategie comunitarie in materia postale, come definite nella Strategia di Lisbona.

Le misure adottate nel settore dei servizi postali devono infatti promuovere nell'Unione uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale.

Il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto regolatorio, il grado di concorrenzialità dei mercati e la marcata evoluzione delle esigenze della clientela verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi, come ha rilevato la Commissione europea nelle periodiche relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio del 2002, 2005, 2006 e 2008¹.

¹ COM (2002) 632 def; COM (2005) 102 def; COM 2006 595 def; COM (2008) 884 def.



Tuttavia, lo sviluppo del mercato a vantaggio delle imprese e dei consumatori si è rilevato più lento del previsto, sia a causa della persistenza della riserva a favore dell'operatore postale storico, sia a causa della non completa indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione.

L'abolizione del residuo di monopolio legale, previsto dalla direttiva 2008/6/CE a partire dal 1° gennaio 2011 e attuato dall'intervento regolatorio in parola, costituisce dunque un fattore di crescita e sviluppo per il mercato postale e per l'intera economia, tenuto anche conto dell'impatto della liberalizzazione sui mercati attigui al mercato postale (in particolare sui servizi di ICT).

Parimenti, l'istituzione dell'autorità nazionale di regolamentazione indipendente corrisponde all'esigenza di garantire una regolazione efficiente del mercato, onde evitare che il contesto regolatorio costituisca un freno allo sviluppo della concorrenza e comprometta gli effetti positivi per i consumatori. Nel nuovo quadro regolamentare posto dalla terza direttiva postale, l'autorità di regolamentazione è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nella realizzazione del mercato interno e in un ambiente con più operatori, nonché ad affrontare questioni quali la disciplina dell'interoperabilità, l'ingresso al mercato e l'accesso alla rete, la garanzia di tariffe orientate ai costi. Per affrontare tali nuovi compiti, è necessario potenziare gli strumenti dell'autorità, sia in termini finanziari e di personale, sia in termini di procedure, di meccanismi decisionali e di intervento, in ciò fondandosi la scelta di istituire l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.

Il contesto normativo attuale comprende inoltre misure volte a garantire il servizio universale, inteso come insieme di prestazioni che devono essere fornite in via continuativa per tutto l'anno sull'intero territorio nazionale, a prezzi prestabiliti e accessibili all'utenza e con livelli di qualità predeterminati. La prestazione di un servizio con tali caratteristiche comporta tuttavia che il fornitore incontri oneri tali per i quali è prevista dalla legislazione vigente la copertura – parziale – attraverso il finanziamento a carico della finanza pubblica, comportando tale strumento possibili distorsioni della concorrenza.

L'intervento regolatorio mira al contenimento degli oneri di servizio universale e, per l'effetto, di finanza pubblica, nonché alla limitazione al minimo delle distorsioni della concorrenza, attraverso la ridefinizione del perimetro del servizio postale universale, sia in termini di servizi che di modalità di fornitura. Il medesimo obiettivo di contenimento della spesa pubblica è altresì assicurato attraverso il ricorso ad altre modalità di finanziamento, a carico del mercato, ovvero sia al fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il ruolo positivo svolto dai servizi postali quali servizi di interesse economico generale è stato sottolineato dallo Speciale Eurobarometro n. 219 dell'ottobre 2005, dove si indica che i predetti servizi costituiscono il servizio di interesse economico generale maggiormente apprezzato dagli utenti nell'Unione europea.

Nella misura in cui costituiscono uno strumento essenziale di comunicazione e di scambio di informazioni, i servizi postali svolgono pertanto un ruolo fondamentale di contributo agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione, consentendo, attraverso la rete postale, l'accesso universale a servizi locali essenziali.

Nelle conclusioni relative alla revisione intermedia della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 ha ribadito la necessità di completare il mercato interno come strumento per stimolare la crescita e creare nuovi e migliori posti di lavoro, nonché il ruolo importante che servizi di interesse economico generale efficaci svolgono in un'economia dinamica e competitiva. Queste conclusioni sono applicabili ai servizi postali, quale strumento essenziale della comunicazione, del commercio e della coesione sociale e territoriale.

È stata inoltre messa in rilievo l'importanza sociale ed economica di servizi postali efficienti e la loro importanza nel quadro della strategia di Lisbona, indicando che le misure di riforma intraprese fino ad ora hanno consentito sviluppi positivi di rilievo nel settore postale, nonché un miglioramento della qualità, dell'efficienza e maggiore attenzione per gli utenti.

L'intervento regolatorio, in attuazione della strategia di Lisbona e della terza direttiva postale



ridefinisce gli obblighi del servizio universale e i relativi meccanismi di finanziamento, specifica gli obblighi a carico degli operatori del settore in tema di qualità del servizio, prezzi, condivisione dei costi del servizio universale, funzionamento del mercato e rispetto delle condizioni di lavoro, nell'ottica della tutela del consumatore e della promozione della concorrenza.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento regolatorio e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Con il presente intervento regolatorio si intende portare a compimento la liberalizzazione del mercato postale, assecondando le spinte evolutive che già da anni hanno contrassegnato il settore. Tale processo comporterà l'attivazione di importanti procedure quali l'affidamento del servizio universale, l'esigenza di una regolamentazione che segua le evoluzioni del mercato, unitamente ad un rafforzamento delle azioni di vigilanza.

Da ciò consegue la necessità di garantire l'applicazione delle regole della concorrenza, l'imparzialità delle decisioni dell'autorità di settore nonché l'adeguamento delle disposizioni in materia postale al progresso tecnico e all'evoluzione del mercato, caratterizzato, a partire dal 2011, da un alto livello di competizione, con operatori nazionali ed internazionali che si contenderanno tutti i segmenti del mercato stesso.

Pertanto si è ritenuto opportuno istituire una nuova autorità che fosse dotata di strumenti idonei in termini sia di risorse che di procedure per operare una efficiente regolazione del mercato, attribuendole specifiche funzioni in tema di monitoraggio e analisi del mercato.

L'obiettivo di breve periodo è rappresentato dal completamento della liberalizzazione del mercato, che comporta dal 1° gennaio 2011 l'eliminazione del residuo monopolio postale riservato al fornitore del servizio universale e dal 1° giugno 2012 la fuoriuscita dall'ambito del servizio universale della pubblicità diretta per corrispondenza. L'indicatore che consentirà alla nuova autorità di verificare il raggiungimento dell'obiettivo è rappresentato dallo spostamento dei relativi volumi di traffico postale dall'operatore di servizio pubblico ai *competitors*, rilevabile tramite i dati di separazione contabile.

Nel medio periodo, sarà possibile misurare il raggiungimento degli altri obiettivi indicati dalla direttiva 2008/6/CE, conseguenti alla liberalizzazione del mercato in termini di competitività del mercato, di qualità e disponibilità dei servizi e di accesso alla rete, come di seguito specificato:

Obiettivo	Indicatore
Competitività del mercato postale	- numero degli operatori sul mercato - rapporto tra nuovi entranti e presenti - volume di traffico postale - volume dei ricavi
Qualità del servizio postale	- tempi di consegna della corrispondenza - tempi di attesa agli sportelli - densità dei punti di accesso alla rete - tasso di incremento/decremento del numero dei reclami degli utenti e del contenzioso extragiudiziale

Nel lungo periodo, oltre a riconfermare gli obiettivi di breve e medio periodo, sarà possibile verificare il grado di raggiungimento del complesso degli obiettivi della riforma, in termini di liberalizzazione effettiva del mercato, livello di occupazione, livello dei prezzi, come di seguito indicato:

Obiettivo	Indicatore
Liberalizzazione effettiva del mercato	indice di concentrazione del mercato
Livello di occupazione	numero di addetti
Prezzi	tasso di riduzione dei prezzi



E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Destinatari dell'intervento regolatorio sono gli operatori del mercato postale, le associazioni di operatori, le parti sociali, le associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori e degli utenti, gli utenti stessi. Dall'intervento sono attesi effetti positivi sia per i consumatori relativamente alla qualità del servizio postale, al prezzo e all'offerta dei servizi; sia per le imprese del settore, in termini di maggiore concorrenza e crescita economica; sia per i lavoratori del settore, in termini di miglioramento delle condizioni di lavoro. Per lo Stato, è attesa la progressiva riduzione della spesa pubblica per la copertura degli oneri del servizio universale.

Sezione 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nel corso del mese di aprile 2010 – nell'ambito delle procedure volte alla trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/6/CE – è stata effettuata la consultazione pubblica degli attori del mercato, attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero dello sviluppo economico di un questionario che ha esaminato i contenuti della normativa comunitaria di settore ed ha consentito di acquisire elementi utili alla redazione del presente intervento regolatorio.

Alla consultazione hanno partecipato gli operatori di settore, le associazioni di operatori, le parti sociali, le associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Il riscontro positivo all'iniziativa anche in termini di consenso ha consentito la valutazione e l'analisi dei contributi forniti dai soggetti interpellati, che sono stati tenuti in debita considerazione nel corso della elaborazione del presente intervento regolatorio.

Il risultato della consultazione pubblica è pubblicato sul sito del Ministero.

Sezione 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento non è percorribile, stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie, previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La mancata trasposizione della direttiva comunitaria comporterebbe l'immediata apertura di una procedura di infrazione per mancato recepimento degli atti comunitari, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Inoltre, la mancata istituzione di un'autorità di regolamentazione indipendente dal Governo comporterebbe l'emissione di un parere motivato della Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2149 e il successivo deferimento alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, tenuto conto del fatto che detta procedura è stata avviata dalle Istituzioni comunitarie proprio in considerazione della carenza dei requisiti di indipendenza e imparzialità dell'autorità di regolamentazione designata ai sensi della disciplina vigente, ovvero sia il Ministero dello sviluppo economico.

Sezione 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti della direttiva, nel rispetto dei principi e criteri speciali di delega legislativa recati dall'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).

Per quanto riguarda il merito dell'intervento, nel corso della consultazione pubblica e delle consultazioni con le altre Amministrazioni interessate sono emerse opzioni alternative, anche previste dalla direttiva 2008/6/CE, in tema di ambito del servizio universale, di meccanismi di finanziamento dell'onere del servizio universale e di autorità di regolamentazione.

Riguardo all'ambito del servizio universale sono state valutate le seguenti opzioni:

- opzione che prevede l'esclusione della pubblicità diretta per corrispondenza;
- opzione che prevede l'esclusione della posta massiva.

Con riferimento ai meccanismi di finanziamento del servizio universale sono state valutate le seguenti opzioni:

- opzione che prevede il ricorso a meccanismi di condivisione dei costi a carico del mercato



(fondo di compensazione);

- opzione che prevede il ricorso a meccanismi di condivisione dei costi a carico dell'utenza;
- opzione che prevede il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica;
- opzione che prevede il ricorso al finanziamento tramite trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento all'autorità di regolamentazione, sono state valutate le seguenti opzioni:

- mantenimento della vigente previsione che assegna al Ministero dello sviluppo economico il ruolo di autorità di settore;
- assegnazione del ruolo di autorità ad altra autorità già esistente;
- assegnazione del ruolo di autorità ad agenzia governativa, da istituire.

Sezione 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La valutazione che il nuovo intervento regolatorio avrebbe avuto effetti positivi per i soggetti destinatari è stata effettuata a livello comunitario, attraverso la valutazione di impatto allegata alla proposta di direttiva della Commissione europea, nonché, a livello nazionale, attraverso l'analisi degli effetti finanziari prodotti tenendo conto delle risultanze dei documenti di separazione contabile redatto dal Fornitore del servizio universale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dei preventivati importi dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quantificati nello schema di contratto di programma triennale 2009-2011 tra il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste Italiane S.p.A., nonché di una stima attendibile di contenimento dei costi dell'OSU a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla attività di erogazione del servizio universale, come previsto dallo schema di contratto di programma relativo al periodo 2009-2011.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario, i vantaggi possono così sintetizzarsi:

- l'intervento regolatorio in questione realizza il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari a partire dal 1° gennaio 2011, a vantaggio dei consumatori e degli operatori del settore;
- l'uscita dal paniere del servizio universale della pubblicità diretta per corrispondenza, con decorrenza 1° giugno 2012, determina una consistente riduzione del costo netto del servizio universale a partire dallo stesso anno;
- le disposizioni contenute nel presente intervento regolatorio, redatte in ossequio ai principi comunitari, consentiranno al mercato postale nazionale di inserirsi in quello europeo in un contesto di completa liberalizzazione che comporterà la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali in un settore di importanza incontestata per la coesione economica e sociale della Comunità, rappresentando i servizi postali uno strumento essenziale di comunicazione e di scambio di informazioni, segnatamente nelle zone remote e disagiate del Paese.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Sono previsti oneri informativi a carico degli operatori del mercato, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva, allo scopo di dotare l'autorità di regolamentazione delle informazioni necessarie per la consapevole regolamentazione del mercato.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Le opzioni regolatorie recate dall'intervento regolatorio, derivanti dalle norme discrezionali della direttiva, sono state comparate con opzioni alternative – descritte alla sezione 4 - in tema di ambito del servizio universale, meccanismi di finanziamento dell'onere del servizio universale, autorità di regolamentazione.



Con riferimento all'ambito del servizio universale, è stata confermata l'esclusione della sola pubblicità diretta per corrispondenza, e non anche della posta massiva, in considerazione dei diversi effetti sull'utenza, tenuto conto che la posta massiva contiene il segmento di corrispondenza B2C (*business to consumer*), comprensivo di comunicazioni di rilevanza anche economica per il consumatore quali fatture, bollettini di pagamento, ecc.

In relazione ai meccanismi di finanziamento del servizio universale, è stata confermato il meccanismo di condivisione dei costi a solo carico del mercato (fondo di compensazione) e non anche dell'utenza (aumento delle tariffe o imposizione di tributi), considerata la funzione di coesione economica e sociale del servizio universale e la necessità di non gravare ulteriormente le frazioni più deboli della popolazione.

Inoltre il meccanismo del fondo di compensazione consente di riequilibrare i vantaggi competitivi di cui beneficiano i *competitors*, che non sono tenuti a rispettare gli obblighi in tema di modalità di fornitura del servizio, di orari di servizio, di livello delle prestazioni offerte e prezzo dei servizi, che sono invece imposti dal regolatore al fornitore del servizio universale.

È stata inoltre confermata la scelta di designare quale fornitore del servizio postale universale Poste italiane s.p.a. non essendo emerse in sede di consultazione pubblica altre possibili alternative riguardo al soggetto candidato a svolgere il servizio. E' stata peraltro prevista, dopo i primi cinque anni, una verifica su indicatori di miglioramento dell'efficienza, alla quale è condizionato il rinnovo dell'affidamento per non più di due volte, per cinque anni ciascuna volta.

Conseguenza vincolata alla designazione diretta del fornitore del servizio è stata l'opzione di provvedere al finanziamento tramite i vigenti trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, integrati dal fondo di compensazione a carico degli operatori, non essendo possibili altre vie di copertura degli oneri di fornitura del servizio.

Riguardo all'autorità nazionale di regolamentazione, si è optato per l'istituzione dell'Agenzia, non ritenendosi percorribili le altre due opzioni valutate.

Quanto infatti al mantenimento in capo al Ministero dello sviluppo economico delle relative funzioni, tale opzione avrebbe comportato l'aggravamento della procedura di infrazione n. 2009/2149, avviata dalla Commissione europea che ha rilevato il mancato riconoscimento del carattere di indipendenza dell'autorità designata, con possibile deferimento alla Corte di Giustizia a conclusione della procedura stessa.

Quanto invece al trasferimento delle funzioni ad altra Autorità già esistente, tale opzione non è parsa in linea con quanto emerso nelle consultazioni con le altre Amministrazioni interessate già in fase di definizione dei criteri di delega legislativa, sia in osservanza del principio generale di specialità in materie di competenze delle autorità di regolamentazione, enunciato dal Consiglio di Stato nel parere del 3 dicembre 2008 n. Sez. 3999/2008.

Si è rilevato, inoltre, il contrasto di tale opzione con il vincolo di invarianza della finanza pubblica, recato dal principio speciale di delega.

L'opzione in parola, infatti, non avrebbe assicurato l'immediata operatività dell'autorità di settore, in quanto nessuna delle autorità esistenti ha, allo stato, le professionalità idonee a svolgere le mansioni relative alle funzioni da trasferirsi. Ciò avrebbe di fatto implicato il trasferimento del personale dal comparto Ministeri a quello delle *Authority*, con relativo adeguamento contrattuale e conseguente aggravio delle spese per retribuzioni e delle altre spese per il personale diverse dalle retribuzioni.

La necessità di adeguarsi in tempi rapidi alla richiesta dell'Unione europea alle autorità italiane, invitate a dotarsi di un'autorità nazionale di regolamentazione indipendente, unitamente alle ragioni di opportunità sopra richiamate, hanno suggerito che si optasse per l'istituzione di una agenzia governativa giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale, che svolge le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e valutazione, che è dotata di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, e che è in grado di operare in regime di trasparenza ed economicità.

Tali caratteri, unitamente all'esperienza professionale del personale che la compone, che già allo stato svolge mansioni legate alla regolamentazione del settore postale, rendono la prevista agenzia l'unico soggetto in grado di operare in tempi rapidi quale regolatore del mercato di



settore. In conseguenza della liberalizzazione, infatti, il mercato postale è destinato a trasformarsi in un ambiente multioperatore ed in rapida evoluzione, dove saranno affrontati temi quali l'accesso alla rete e le relative tariffe, la promozione della concorrenza e della competitività, la tutela dei consumatori e degli utenti, per la cui regolazione sono richieste specifiche professionalità e competenze, diverse da quelle caratteristiche di altri settori per i quali già sussiste una autorità di regolamentazione.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Per il settore pubblico, le strutture sono già in grado di operare. I nuovi uffici non comportano spese perché cioè il trasferimento, no oneri per la finanza pubblica

il settore privato non ha segnalato ulteriori problemi, dando consenso e disponibilità alle ulteriori norme

Inoltre si segnala che condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio si individuano nel perdurare della crisi economica che può incidere sulla dinamica dei prezzi e sulla domanda di servizi postali da parte dell'utenza, nonché sulla situazione economica delle imprese che potrebbe condizionare la struttura dell'offerta.

Sezione 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio in esame mira a concludere il percorso di liberalizzazione indicato dalle direttive postali, in particolare dalla terza direttiva 2008/6/CE, introducendo le seguenti misure che incidono sulla concorrenza e sulla competitività del mercato di riferimento.

L'eliminazione - a partire dal 1° gennaio 2011 - della residua quota di monopolio postale a favore dell'*incumbent*, costituita dagli invii di corrispondenza di peso inferiore a 50 grammi; la fuoriuscita della pubblicità diretta per corrispondenza dall'ambito del servizio universale; l'apertura alla concorrenza del segmento del mercato relativo agli invii raccomandati della pubblica amministrazione, avranno un effetto positivo sulla concorrenza, perché apriranno quote di mercato sino ad oggi riservato al monopolista, nonché un conseguente effetto positivo per l'utenza in termini di offerta del servizio e dei relativi prezzi.

L'obbligo a carico degli operatori in possesso di licenza ovvero autorizzazione di contribuire al finanziamento del servizio universale e di rispetto delle condizioni di lavoro sono misure volte a compensare il vantaggio competitivo dei *competitors* - i quali non sono soggetti agli obblighi in tema di qualità e disponibilità dei servizi nonché di prezzi che incombono sul fornitore del servizio universale - e rispondono quindi all'esigenza di garantire la leale competizione.

Infine, il corretto funzionamento del mercato e la competitività nel settore sono assicurati dalla previsione dell'istituzione di un soggetto regolatore, altamente specializzato e dotato di strumenti di intervento e decisionali snelli e flessibili, come richiesto dalla direttiva nonché dalle Istituzioni comunitarie nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2149.

La competitività e l'effettiva concorrenza del mercato postale, perseguite tramite le misure sopra descritte, avranno un effetto positivo indiretto sui mercati attigui al mercato postale, quali il mercato delle comunicazioni elettroniche e della logistica, e favoriranno l'inserimento del mercato postale nazionale nel contesto del mercato unico europeo. Un mercato postale capace di attrarre investimenti anche dall'estero potrà costituire esternalità positive per il sistema Paese e favorire la crescita economica nazionale.

Sezione 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

 A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono il Ministero dello sviluppo economico, l'istituenda Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, le altre amministrazioni centrali interessate per le parti di competenza, gli operatori postali relativamente agli obblighi ad essi incombenti, derivanti dalla disciplina vigente come modificata dall'intervento regolatorio.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le azioni per la pubblicità e per l'informazione del contenuto del presente intervento regolatorio sono:

- pubblicazione dell'intervento regolatorio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- partecipazione dell'entrata in vigore del presente intervento regolatorio alla Commissione europea
- Direzione generale mercato interno, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2008/6/CE;
- pubblicazione del presente intervento regolatorio sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico;
- iniziative informative pubbliche volte all'approfondimento delle principali tematiche regolamentari del mercato postale (ad es. convegni pubblici).

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Al controllo ed al monitoraggio sulla regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio provvederanno il Ministero dello sviluppo economico e l'istituenda Agenzia nazionale per la regolamentazione del settore postale, secondo le rispettive competenze, anche avvalendosi dei dati forniti dagli operatori postali ai sensi delle apposite previsioni normative introdotte.

Le azioni di controllo e monitoraggio saranno esercitate sia in autonoma attuazione delle funzioni in materia da parte dei predetti soggetti, sia su iniziativa della Commissione europea, nell'ambito delle periodiche relazioni al Consiglio e al Parlamento europeo previste dalla direttiva postale.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Sarà effettuata a cadenza biennale, a cura del Ministero, la prevista VIR nella quale saranno valutati principalmente i seguenti aspetti prioritari:

- a. effettività della fornitura del servizio universale ed in particolare del servizio di invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie;
- b. regolamentazione dell'ambito del servizio universale, con particolare riferimento alle modalità di fornitura, alle caratteristiche del servizio ed ai servizi che ne fuoriescono (pubblicità diretta per corrispondenza);
- c. grado di competitività del mercato;
- d. verifica del riparto di competenze tra Ministero ed autorità di regolamentazione
- e. analisi costi-benefici

Al termine della prescritta verifica il Ministero competente valuterà la necessità di avvalersi della prevista possibilità di porre modifiche ed integrazioni alla disciplina nazionale, realizzando un intervento normativo a correzione, ovvero di proporre interventi regolatori a livello di quadro comunitario di riferimento



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:
Ministero dello sviluppo economico

Titolo: decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Referente : Paola Ferri
Ministero dello sviluppo economico – Ufficio legislativo
tel. 06 47052600
paola.ferri@sviluppoeconomico.gov.it

Parte I - ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), ed in particolare dell'art. 37, al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

La direttiva 2008/6/CE completa il processo di liberalizzazione del mercato, già avviato con le direttive 97/67/CE e 2002/39/CE rispettivamente trasposte nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384.

In attuazione della strategia comunitaria in materia postale definita nella strategia di Lisbona, obiettivo della direttiva è quello di realizzare la completa apertura dei mercati postali alla concorrenza, salvaguardando al tempo stesso la fornitura del servizio postale universale e promuovendo nell'Unione lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, assicurando un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale.

A tal fine, la direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedano ad abolire i diritti esclusivi degli operatori storici; assicurino la fornitura del servizio postale universale, caratterizzato da un insieme minimo di elementi; adottino se necessario meccanismi di finanziamento del servizio universale in linea con le norme in materia di concorrenza ed improntati al recupero dei costi netti del servizio; adottino misure in tema di prezzi, qualità e accesso alle reti; impongano se opportuno agli operatori postali obblighi in materia di qualità del servizio, di contribuzione ai costi del servizio universale e di contribuzione al funzionamento delle autorità di regolamentazione; adottino misure a tutela dei consumatori nei rapporti tra questi e i fornitori di servizi postali; istituiscano autorità nazionali di regolamentazione indipendenti.

L'intervento normativo è in linea con il programma di Governo.



2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il decreto in esame integra le norme di rango primario vigenti in materia e prevede l'adeguamento delle norme di rango secondario, facendo salvi gli effetti della normativa secondaria vigente sino alla prevista modifica.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il presente schema di decreto recepisce nell'ordinamento nazionale una norma comunitaria. Non si rilevano nell'intervento incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali né con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

La materia oggetto dell'intervento regolatorio attiene alle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato indicate all'art. 117, comma 2, lett. e) "tutela della concorrenza", ed m) "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. È prevista la delegificazione in materia di aggiornamento degli allegati tecnici, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga a quella del presente intervento all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

Parte II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento legislativo risulta conforme all'ordinamento comunitario, in quanto volto al recepimento di una direttiva comunitaria (2008/6/CE).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto del presente intervento grava la procedura di infrazione n. 2009/2149 ex art. 226 del Trattato CE, che ha ad oggetto la mancata istituzione a livello nazionale di un'autorità indipendente di regolamentazione del settore postale. Ad avviso della Commissione europea, l'attuale assetto istituzionale e regolamentare disposto dalla normativa di recepimento della direttiva



97/67/CE (segnatamente, dai d.lgs. 261/1999 e 384/2003), non sarebbe conforme alle prescrizioni di cui all'art. 22, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE, così come modificata dalla direttiva 2002/39/CE. In particolare, il quadro normativo nazionale non garantirebbe *de facto* e *de iure* l'indipendenza dell'Autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico; ciò in quanto tale articolazione amministrativa sarebbe espressione dello Stato, al contempo azionista, mediante il Ministero dell'economia e delle finanze, al 100% del Fornitore del servizio universale designato, Poste italiane S.p.A.. Nella sostanza la Commissione ritiene che il quadro normativo nazionale non abbia posto in essere un assetto tale da assicurare l'indipendenza giuridica e funzionale dell'Autorità di regolamentazione nei servizi postali.

Al riguardo, tra i principi e criteri direttivi delineati dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, il legislatore ha previsto, all'art. 37, comma 2, lett. h), di "assicurare che l'autorità nazionale di regolamentazione indipendente dall'operatore, designata ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, svolga le funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico-operativa ed in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rileva la pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee né innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su medesimo o analogo oggetto del presente intervento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea hanno già provveduto alla trasposizione della direttiva 2008/6/CE nei rispettivi ordinamenti nazionali. Ai sensi dell'art. 2 della medesima direttiva la data per la completa liberalizzazione dei mercati postali è fissata entro il 31 dicembre 2010. In deroga a quanto disposto dall'art. 2, gli Stati membri elencati all'art. 3 della direttiva (Cipro, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria) hanno facoltà di posticipare l'attuazione della direttiva in esame fino al 31 dicembre 2012.

Parte III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative introdotte dal presente testo corrispondono alle nuove definizioni recate dalla direttiva che si traspone.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'intervento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.



Si è ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, segnatamente al decreto legislativo n. 261/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 384/2003, al decreto legislativo n. 163/2006 e al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si rilevano disposizioni dello schema di atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere correttivo o integrativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

È prevista l'adozione di atti successivi attuativi delle disposizioni contenute dal presente intervento normativo. I termini previsti per la loro adozione sono ritenuti adeguati alle finalità che si prefiggono.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati statistici a livello nazionale derivanti dall'attività di monitoraggio del mercato postale predisposto in collaborazione con la Commissione europea – EUROSTAT, nell'ambito delle attività di rilevazione "Analisi di mercati dei servizi postali nazionali", a supporto dell'attività di reportistica prevista dalla direttiva 97/67/CE.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 FEBBRAIO 2008 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 97/67/CE PER QUANTO RIGUARDA IL PIENO COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI POSTALI COMUNITARI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

Visto l'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'attuazione della menzionata direttiva 2008/6/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;



EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) la parola "pubblica" è soppressa;
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;"
- c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;"
- d) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;"
- e) alla lettera h), le parole da: "definito" a: "lettera p)," sono sopresse;
- f) la lettera o) è sostituita dalla seguente: "o) "fornitore del servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione;"
- g) la lettera p) è abrogata;
- h) la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:
 - 1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
 - 2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale,



qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente;";

i) la lettera u) è sostituita dalla seguente: "*u) "esigenze essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;"*;

l) dopo la lettera u), sono aggiunte le seguenti:

"u-bis) "fornitore di un servizio postale": l'impresa che fornisce uno o più servizi postali;

u-ter) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicità diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;

u-quater) "Autorità nazionale di regolamentazione": l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "autorità di regolamentazione";

u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria": servizi postali la cui tariffa è fissata per invii postali singoli."

2. L'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Autorità nazionale di regolamentazione)

1. E' istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, di seguito "Agenzia", la quale è designata autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CEE e successive modificazioni.

2. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale.

3. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

a) regolazione dei mercati postali;

b) partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;

c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale di cui al successivo articolo 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;



- d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
- e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;
- f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;
- g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.

5. L'Agenzia è dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.

6. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito non potrà superare l'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.

7. Con separati regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede alla:

- a) definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla distinzione tra i poteri e le funzioni del Ministro dello sviluppo economico e la funzione di regolamentazione affidata all'Agenzia, e all'adozione dello statuto, in cui è definito il ruolo organico dell'Agenzia, nel limite di 60 unità, e delle risorse finanziarie di cui al comma 9, e sono disciplinate le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;
- b) definizione delle modalità di trasferimento del personale di cui al comma 6 da inquadrare nell'organico dell'Agenzia, per il quale continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nonché delle risorse strumentali di cui al medesimo comma 6;
- c) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dello sviluppo economico e conseguente modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, ai fini della corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico e della soppressione delle strutture interessate al passaggio di competenze all'Agenzia;
- d) adozione del regolamento di amministrazione e contabilità nel rispetto dei principi di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. Al personale di cui ai commi 6 e 7, lettera b), che accede al ruolo organico dell'Agenzia sono riconosciuti collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro.

9. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:



- a) mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse di cui al comma 6;
- b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso, al netto dell'onere relativo al servizio universale e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera b) del comma 7, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera a) del comma 9, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico e sono stabilite le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia del contributo di cui alla lettera b) del comma 9.

11. Dall'attuazione del presente articolo e dei regolamenti di cui al comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

3. L'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

*“Art. 3
(Servizio universale)*

1. E' assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.

2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

- a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
- b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
- c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.

4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicità diretta per corrispondenza è esclusa dall'ambito del servizio universale.

5. Il servizio universale è caratterizzato come segue:

- a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;
- b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;
- c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione;
- d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.



6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:

- a) una raccolta;
- b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall'autorità di regolamentazione in installazioni appropriate.

7. È fatta salva la fornitura a giorni alterni, che è autorizzata dall'autorità di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti /kmq e comunque fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea.

8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

- a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;
- b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
- c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
- d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
- e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze dell'utenza.

9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autorità adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.

10. Il fornitore del servizio universale è tenuto a informare gli utenti nonché i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. L'autorità di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalità con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.

11. Il fornitore del servizio universale è designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. La designazione è effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonché dei seguenti criteri:

- a) garanzia della continuità della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;
- b) redditività degli investimenti;
- c) struttura organizzativa dell'impresa;
- d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
- e) esperienza di settore;
- f) eventuali progressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.

12. L'onere per la fornitura del servizio universale è finanziato:

- a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- b) attraverso il fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto.

13. Il calcolo del costo netto del servizio universale è effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre



1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008. ”.

4. L'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

*“Art. 4
(Atti giudiziari)*

1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni;

b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.

5. All'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: *“licenza individuale”*, sono aggiunte le seguenti: *“da parte del Ministero dello sviluppo economico.”*;
- b) al comma 2, dopo le parole: *“servizi in questione”* sono aggiunte le seguenti: *“ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto.”*;
- c) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole: *“regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni”* sono sostituite dalle seguenti *“provvedimento dell'autorità di regolamentazione da emanarsi entro centottanta giorni ”*;
 - 2) dopo le parole: *“gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,”* sono inserite le seguenti: *“compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis,”*.

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: *“dell'autorità di regolamentazione”* sono sostituite dalle parole: *“del Ministero dello sviluppo economico”*;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione.”;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Con provvedimento dell'autorità di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui l'attività può essere avviata contestualmente all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata



di inizio attività e i casi nei quali l'attività può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, è annullato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.”;

d) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole: “*Con il regolamento*” sono sostituite dalle seguenti: “*Con il provvedimento*”;
- 2) dopo le parole: “*autorizzazione generale,*”, sono inserite le seguenti: “*compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all’articolo 18-bis,*”.

7. All’articolo 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.”.

2. Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all’alinea, le parole: “*riservati e non riservati*” sono soppresse;
- b) alla lettera a) la parola: “*particolare*” è sostituita dalle seguenti: “*o prodotto particolare*”;
- c) alla lettera b), le parole: “*particolare servizio*” sono sostituite dalle seguenti: “*servizio o prodotto particolare*”;
- d) alla lettera b), numero 3), la parola: “*riservati*” è sostituita dalla seguente “*universali*”;
- e) alla lettera b), è inserito il seguente numero:
“3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.”.

3. Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “*La conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale.*”.

4. Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. L’autorità di regolamentazione può adottare altri sistemi di contabilità dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l’autorità informa la Commissione europea prima della relativa applicazione.

3-ter. L’autorità di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta.

3-quater. Su richiesta dell’autorità di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti dai sistemi di cui al presente articolo.

3-quinquies. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al fondo di compensazione di cui all’articolo 10 del presente decreto assicurano la separazione della contabilità al fine di garantire il funzionamento del fondo stesso.”.



8. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole da: *"e nella misura"* fino a: *"non procurano al"* sono sostituite dalle seguenti: *"in cui il"*;

2) dopo le parole: *"predetto servizio"* sono inserite le seguenti: *"non ricava dalla fornitura del servizio universale"*;

3) dopo le parole: *"entrate"* sono inserite le seguenti: *“, derivanti dalla fornitura del servizio universale,”*;

b) al comma 2, dopo le parole: *"licenza individuale"*, sono inserite le seguenti: *"e di autorizzazione generale"*;

c) al comma 3, le parole: da *"- con riferimento"* fino alla fine del comma sono soppresse.

9. All'articolo 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: da *"delle comunicazioni"* a: *"della navigazione e"* sono sostituite dalle seguenti: *"dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti,"*.

10. All'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) La rubrica dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: *"Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale"*;

b) Il comma 1 è abrogato;

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione in coerenza con le linee guida approvate dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.";

d) Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea, le parole: *"Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2"* sono sostituite dalle seguenti: *"Le tariffe di cui al comma 2"*;

2) alla lettera b), la parola: *"correlati"* è sostituita dalla seguente: *"correlate"*;

3) alla lettera c), la parola: *"fissati"* è sostituita dalla seguente: *"fissate"*;

4) alla lettera e), la parola: *"discriminatori"* è sostituita dalla seguente: *"discriminatorie"*;

e) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.";

f) Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:



- a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
- b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;
- c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.”.

11. L'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

*“Art. 14
(Reclami)*

1. Il fornitore del servizio postale è tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore, nonché le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. E' altresì fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.

2. Nei casi in cui il fornitore del servizio è chiamato a rispondere dei disservizi è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.

3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, l'interessato può rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, all'autorità di regolamentazione.

4. E' fatta salva la facoltà di adire l'Autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l'autorità di regolamentazione.”.

12. Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

*“Art. 14-bis
(Informazioni)*

1. I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all'autorità di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalità:

- a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonché nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;
- b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.

2. L'autorità di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.



3. L'autorità di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformità alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.

13. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2. è aggiunto il seguente:

"2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 10, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'articolo 2, comma 9, del presente decreto."

14. Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

*"Articolo 18-bis
(Obblighi in materia di condizioni di lavoro)*

1. I soggetti esercenti i servizi postali di cui agli articoli 3, comma 11, 5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento."

15. L'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

*"Art. 19
(Responsabilità)*

1. Agli operatori postali si applicano le norme di diritto civile in materia di responsabilità."

16. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole: "e dei servizi riservati" sono soppresse;

2) le parole: "da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila a euro centocinquantamila";

b) al comma 2. le parole: "l'autorità di regolamentazione" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolamentazione,";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque espleti il servizio di cui all'articolo 4 del presente decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio universale, è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquemila a euro centocinquantamila."

d) al comma 4, le parole: "da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidue" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila a euro centocinquantamila";

e) al comma 5, le parole: "da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila a euro centocinquantamila";

f) al comma 6, le parole: "da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila a euro centomila";

g) al comma 7, le parole: "da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila a euro centomila";

h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:



“7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’autorità di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da euro mille a euro centocinquantamila.

7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’autorità di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro diecimila a euro centocinquantamila.

7-quater. In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell’autorità di regolamentazione, può disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dell’affidamento del servizio.

7-quinquies. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 2, comma 9, lettera a).”;

i) al comma 8, le parole: “agli organi del Ministero delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “all’autorità, che può, nell’esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalità da stabilire nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a).”.

17. All’articolo 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) la parola: “fissate” è sostituita dalla seguente: “*predisposte*”;

2) le parole: “*dal Ministro delle comunicazioni*” sono sostituite dalle seguenti: “*dall’autorità di regolamentazione*”.

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. All’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell’allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”.

18. L’articolo 23 è sostituito dal seguente:

*“Art. 23
(Norme transitorie)*

1. Fino alla piena operatività dell’Agenzia di cui all’articolo 2, e comunque non oltre tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del medesimo articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell’articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rinnovabili per ulteriori cinque anni per non più di due volte. Il rinnovo è subordinato al miglioramento di efficienza di Poste Italiane S.p.A., che il Ministero dello sviluppo economico verifica al termine di ogni periodo di affidamento sulla base di indicatori di efficienza definiti e quantificati con apposito provvedimento.



3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del presente decreto legislativo.

4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del presente decreto legislativo.

5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci, purché non incompatibili, le discipline vigenti al momento della pubblicazione del presente decreto.”

ART. 2

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) <<invio postale>>: l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) <<servizi postali>>: servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;”.>>.

2. Al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: m-bis): “*le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego*”;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente: z-bis): “*le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96.*”.

ART. 3

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

